A. C. CESENA S.P.A.

IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

EX D. LGS. N. 231/2001

Versione 1.0

PARTE GENERALE

Le origini e la tradizione dell'A.C. Cesena S.p.A.
Il Decreto Legislativo n. 231/2001: la responsabilità "amministrativa" degli enti
Genesi
D. Lgs. n. 231/2001 e Società di Calcio Professionistiche
Modello di organizzazione, gestione e controllo secondo il Codice di Giustizia Sportiva
Circostanze attenuanti o esimenti nel Codice di Giustizia Sportiva
D. Lgs. n. 231/2001: le Sanzioni
L'Organismo di Vigilanza e l'efficacia esimente della responsabilità
Assetto societario
Organigramma

CODICE ETICO

Preambolo del Presidente
ART. 1: I principi generali
1.1: Imparzialità
1.2: Conflitti di interesse
1.3: Correttezza, probità, e lealtà
1.3.1: Correttezza
1.3.2: Probità
1.3.3: Lealtà
1.4: Promesse di danaro o di altra utilità
1.5: Riservatezza
1.6: Valorizzazione delle risorse umane
1.7: Sicurezza e salute sul luogo di lavoro
ART. 2: I destinatari
ART. 3: Norme di comportamento
3.1 Rapporti Esterni
3.1.1: segue … con la Pubblica Amministrazione
3.1.2: segue … con le Autorità Giudiziarie
3.1.3: segue … con i *mass-media*
3.1.4: segue … *partners*, clienti e fornitori
3.1.5: segue … con i tifosi
3.2 Rapporti Interni
3.2.1. Gestione economico-finanziaria (cd. *fair-play* finanziario)

3.2.2: Utilizzo dei beni Aziendali
3.2.3: Contabilità
3.2.4: Tutela dei dati personali
ART. 4: Attuazione e diffusione del Codice Etico
Organismo di Vigilanza

CODICE DISCIPLINARE

Premessa
ART. 1: Principi generali e criteri sanzionatori
ART. 2: I destinatari e le condotte sanzionate
ART. 3: Le sanzioni
3.1 I cd. “Sottoposti”
3.1.1 Lavoratori dipendenti e tesserati
3.1.1. a) Ammonimento verbale
3.1.1. b) Ammonimento scritto
3.1.1. c) Multa non eccedente l’importo di quattro ore di retribuzione
3.1.1. d) Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione
3.1.1. e) Licenziamento per giustificato motivo soggettivo
3.1.1. f) Licenziamento per giusta causa
3.1.1. g) Regolamento interno valido per i calciatori
3.1.2 Procedimento di applicazione della sanzione
3.1.3 Dirigenti
3.1.3 a) Ammonimento scritto
3.1.3 b) Licenziamento con preavviso
3.1.3 c) Licenziamento senza preavviso
3.1.4 Procedimento di applicazione della sanzione
3.2 I cd. “Apicali”
3.2 a) Diffida a conformarsi al Modello
3.2 b) Sospensione dall’incarico
3.2 c) Revoca dell’incarico
3.2.1. Procedimento di applicazione della sanzione
3.3 Consulenti, collaboratori esterni, tirocinanti e “terzi”

PARTE SPECIALE

Individuazione cd. “Aree di rischio”.
Le singole fattispecie delittuose
Protocolli generali e speciali

GLOSSARIO

Aree di Rischio: sono le aree di attività della Società nel cui ambito risulta profilarsi il rischio di commissione dei Reati e degli Illeciti.

Attività sensibili: sono le attività dell'A.C. Cesena S.p.A. e/o Cesena 1940 s.r.l. nel cui ambito sussiste il rischio, anche potenziale, di commissione di reati di cui al Decreto.

CCNL: Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro attualmente in vigore ed applicato da A.C. Cesena S.p.A. e/o Cesena 1940 s.r.l.

A.C. Cesena S.p.A. (o Società): A.C. Cesena S.p.A. e Cesena 1940 s.r.l..

Collaboratori Esterni: tutti i collaboratori esterni complessivamente considerati, vale a dire i Consulenti, i Partner ed i Fornitori.

Codice Etico: Codice Etico adottato dalla Società.

Consulenti: sono i soggetti che in ragione delle competenze professionali prestano la propria opera intellettuale in favore o per conto della Società A.C. Cesena S.p.A. e/o Cesena 1940 s.r.l. sulla base di un mandato o di altro rapporto di collaborazione professionale.

D. Lgs. n. 231/2001 (o Decreto): il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni o integrazioni.

Destinatari: gli esponenti societari (amministratori, sindaci, liquidatori, dirigenti e Dipendenti della Società) ed i collaboratori esterni e, più in generale, tutti coloro che, a qualunque titolo, operano nell'ambito delle attività "sensibili" per conto o nell'interesse della Società.

Dipendenti: sono i soggetti aventi con la Società A.C. Cesena S.p.A. e/o Cesena 1940 s.r.l. un contratto di lavoro subordinato o parasubordinato.

Incaricato di un pubblico servizio: secondo quanto prescritto dall'art. 358 c.p. "*sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme*

della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale"

Linee guida Confindustria: documento-guida di Confindustria (approvato il 7 marzo 2002 ed aggiornato il 31 marzo 2008) per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo di cui al Decreto.

Modello: Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 nonché dall'art. 7, comma 5, dello Statuto F.I.G.C.

Organismo di Vigilanza (o OdV): l'organismo previsto dall'art. 6 del Decreto, preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e al relativo aggiornamento.

Partner: sono le controparti contrattuali della Società A.C. Cesena S.p.A. e/o Cesena 1940 s.r.l., persone fisiche o giuridiche, con cui la Società addivenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata.

P.A.: la Pubblica Amministrazione in genere, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio.

Pubblico ufficiale: Ai sensi dell'art. 357 c.p. "*sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione o manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi*".

Reati: sono le fattispecie di reato ai quali si applica la disciplina prevista dal D. Lgs. n. 231/2001, anche a seguito di sue successive modificazioni o integrazioni.

Soggetti apicali: persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità dotata di autonomia

finanziaria e funzionale, nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo della Società.

Soggetti subordinati: persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei soggetti apicali.

PARTE GENERALE

LE ORIGINI E LA TRADIZIONE DELL'A.C. CESENA S.P.A.

Nel 1940 la triade capitaneggiata dal Conte Alberto Rognoni (studente universitario ventunenne), Renato Piraccini e Arnaldo Pantani ebbero l'idea di creare una società di football con i colori dello stemma cittadino. La squadra venne fondata il 21 aprile con Arnaldo Pantani nel ruolo di allenatore-giocatore, Renato Piraccini come direttore sportivo, e Rognoni come Presidente, siccome molto abbiente. La squadra prese il nome di Associazione Calcio Cesena e come sede si scelse la Casa del Fascio di corso Umberto I (attuale Corso Sozzi). La riunione che sancì la nascita della squadra, fu presieduta da Giuseppe Ambrosini (futuro Direttore della Gazzetta dello Sport). L'affiliazione della società alla FIGC avvenne l'8 agosto dello steso anno.

Nel 1946 l'A.C. Cesena S.p.A. compariva nella cadetteria italiana, ma fu subito retrocessione e coincise con un lento declino sino le serie inferiori (campionati di IV serie).

Il Cesena si dimostrò in pochi anni una realtà importante, infatti dopo 17 anni di convivenza con l'ippica e con la promozione nelle categorie interregionali, nacque il primo stadio (ed attuale). Nel 1957 fu costruito così il nuovo Stadio "la Fiorita", che fu poi intitolato a Dino Manuzzi, dopo la sua scomparsa. La presentazione avvenne prima della gara Cesena-Fidenza. Con lo scalare delle squadra delle categorie vennero introdotte pian piano nel corso degli anni nuove migliorie ma un intervento decisivo ci fu con la costruzione delle gradinate e la copertura nel 1961 (già era il secondo anno consecutivo di serie C).

Negli anni '80 è stato eseguito un importante ammodernamento, con l'eliminazione della pista di atletica e la ricostruzione della tribuna "distinti" e delle curve ("curva mare" e "curva ferrovia"), in sostituzione delle vecchie strutture.

Nel 1964, a ventiquattro anni dalla fondazione - il Cesena si trova in Serie C - il Conte Rognoni consegna la società a Dino Manuzzi, imprenditore nel settore

frutticolo che, con una accorta gestione ed una politica di valorizzazione dei giovani, trasformò il Cesena in una sorta di società modello. Manuzzi intese creare una grande società che si identificasse nella terra in cui era nata: la Romagna.

Successivamente nel lato sud venne creato spazio per posti in piedi, nel 1966 ci fu l'inaugurazione dell''impianto notturno e infine nel lato nord vennero costruite impalcature per i sempre più numerosi tifosi (promozione in serie B). Nel 1969 ci fu un ulteriore ammodernamento complessivo: allungamento della tribuna centrale, le due curve sono ricostruite in cemento armato e collegate alla gradinata centrale. L'ovale circondava la pista d'atletica centrale che a sua volta avvolgeva il manto della Fiorita. La capienza salì a 12.000 spettatori.

La società raggiunge la Serie B nella stagione 1967/68 e fatica a mantenerla nei tre anni seguenti, ma nel 1972/73 il Cesena raggiunge la massima serie guidato da Gigi Radice, sostituito l'anno successivo da Eugenio Bersellini che opera una profonda trasformazione nel modo di giocare ed ottiene una storica salvezza, preludio all'apice della storia cesenate.

La Fiorita torna un cantiere per gli adattamenti: sopra le strutture di cemento vengono issate impalcature "Innocenti" che triplicano l'altezza delle curve. I lavori sono terminati giusto in tempo per esordire sotto la pioggia il 7 novembre del 1973 contro il Torino.

Nella stagione 1975/76 i bianconeri raggiungono l'apice della loro storia e l'attenzione nazionale: le 9 vittorie, i 14 pareggi e le 7 sconfitte permettono al Cesena di raggiungere il sesto posto nella classifica di Serie A e la qualificazione alla successiva Coppa UEFA.

La stagione della Coppa UEFA presenta un rovescio della medaglia molto amaro, con la retrocessione in Serie B e l'inizio di un periodo difficile, che passa per la cessione della guida societaria da Manuzzi al nipote Edmeo Lugaresi.

Lugaresi, cresciuto all'ombra dello zio, mostra una certa abilità nella gestione sportiva, già alla prima stagione di presidenza, 1980/81, centra il ritorno nella massima divisione con una squadra guidata dal giovane Osvaldo Bagnoli.

Per la nuova avventura in A, stante l'abbandono di Bagnoli, viene scelto G.B. Fabbri e vengono acquistati ed inseriti tra i titolari il centravanti austriaco Walter Schachner, il centrocampista Verza e Storgato dalla Juventus, Roberto Filippi dall'Atalanta e Antonio Genzano.

La permanenza in A è turbata dalla scomparsa, il 29 maggio 1982 di Dino Manuzzi, a cui la città intitola lo stadio.

Da segnalare in quegli anni anche la vittoria per ben due volte del Campionato Nazionale Primavera nelle stagioni 1981/82 e 1985/86, la prima delle quali ottenuta con in panchina Arrigo Sacchi.

Al termine dell'annata 1982/83, con alla guida Bruno Bolchi il Cesena retrocede, ma è lo stesso Bolchi che porta i bianconeri di nuovo in Serie A al termine della stagione 1986/87.

Nella stagione 1989/90 il Cesena riesce a centrare una salvezza insperata grazie all'allenatore Marcello Lippi, autore di una rimonta stupenda dopo che nel girone di andata la squadra era già data per spacciata.

Il Cesena permane in Serie A fino al termine della stagione 1990/91.

La discesa nella serie cadetta non verrà più riscattata. I bianconeri hanno l'occasione di ritornare nella massima serie al termine della stagione 1993/94 quando, dopo un ottimo campionato, conquistano il diritto di disputare lo spareggio promozione, ma nella sfida contro il Padova, disputata a Cremona l'occasione sfuma.

Successivamente i bianconeri scivolano due volte in Serie C1, nelle annate 1996/97 e 1999/2000. Quest'ultima retrocessione è alquanto anomala in quanto subita a fronte di sole 9 sconfitte su 38 incontri e di una differenza reti positiva (47-45).

Contemporaneamente la presidenza passa da Lugaresi senior a Giorgio Lugaresi, il figlio.

L'ultimo periodo di C1 dura lo spazio di 4 stagioni, a cui pone fine un allenatore che lascerà il segno nella storia della società, ovvero Fabrizio Castori.

Il Cesena termina il campionato 2003/2004 vincendo la Coppa Italia Serie C e giungendo terzo in campionato alle spalle di Arezzo e Lumezzane, ai playoff supera il Lumezzane, facendo riconquistare alla Società la Serie B.

Nella stagione 2005/06 al di là di ogni aspettativa, il Cesena riesce a centrare i play-off promozione, raggiungendo il sesto posto utile.

Dopo gli incidenti di Catania del 2 febbraio 2007 ed i successivi provvedimenti del governo, lo stadio "Dino Manuzzi", fino a completamento dei lavori di messa a norma, si trova con una capienza ridotta a 10.000 posti. Dopo il completamento dei lavori, lo stadio di Cesena torna alla sua capienza originaria in tempo per la stagione 2007/08.

Nella stagione 2007/2008 i bianconeri vivono un momento di profonda crisi di risultati.

Contemporaneamente, si concretizza il 21 dicembre lo storico cambio al vertice societario, con Giorgio Lugaresi che cede la maggioranza assoluta delle quote societarie a Igor Campedelli, giovane imprenditore edile locale, che ne diventa il nuovo presidente dopo 27 anni di regno incontrastato della famiglia Lugaresi.

La stagione si chiude con la retrocessione in Serie C con due giornate di anticipo.

A Cesena arriva Pierpaolo Bisoli, tecnico emergente ed ex centrocampista di Cagliari, Perugia e Brescia. I tifosi mostrano di credere nella nuova squadra: vengono rinnovati ben 4.700 abbonamenti.

All'ultima giornata 3.700 tifosi raggiungono Verona, dove il Cesena si gioca la promozione. Il Cesena ottiene la promozione diretta in Serie B, dopo solo un anno di Lega Pro Prima Divisione.

Nella stagione 2009-2010 il Cesena lotta inaspettatamente per i primi posti del campionato di Serie B 2009-2010 ed il 30 maggio 2010, a Piacenza, completa uno storico doppio salto con la promozione diretta in Serie A, ottenuta grazie al secondo posto finale.

I romagnoli tornano in massima serie dopo diciannove anni.

IL PROGETTO

Il ritorno in Serie A, avvenuto in maniera non prevista e con tempi assai rapidi, ha richiesto una serie di interventi immediati sulla struttura e sugli asset della società.

In particolare, si sono resi necessari consistenti lavori di ristrutturazione, ampliamento e riqualificazione sia presso lo Stadio "Dino Manuzzi" che presso il Centro Sportivo "Alberto Rognoni" di Villa Silvia.

Allo stesso tempo, la società ha progettato una riorganizzazione della struttura societaria (a livello manageriale ed operativo) che oggi è avviata ma non ancora conclusa.

In sintesi, l'obiettivo di medio termine della Società è quello di consolidarsi quale realtà importante e competitiva nell'elite del calcio professionistico italiano. Vale a dire, il Cesena ambisce a divenire una presenza stabile nel campionato di Serie A, in grado di rilanciarsi e ripartire anche a fronte di possibili ritorni nella Serie B.

Per raggiungere questo obiettivi sono due gli asset strategici che il club intende valorizzare e potenziare: il settore giovanile e lo Stadio.

Il vivaio è da sempre elemento distintivo per il Cesena, in grado di formare talenti per la prima squadra e per società di livello superiore, garantendo un flusso costante di risorse per la gestione ordinaria e per ulteriori investimenti.

La storia del Cesena testimonia come il percorso della società sia sempre stato affiancato alla crescita del suo stadio. In corrispondenza di ogni svolta sportiva o societaria, anche l'impianto sportivo cambia volto e si rilancia per le nuove sfide.

Lo stadio “Dino Manuzzi” rappresenta una risorsa fondamentale per la società in quanto consente di valorizzare al massimo l’offerta commerciale, garantendo condizioni ottimali sia agli spettatori sia alle aziende che acquistano spazi e servizi pubblicitari.

L’impianto comunale è in grado anche di generare risorse in maniera autonoma ed indipendente rispetto alla gestione caratteristica della società (gare di calcio). Si sono già concretamente verificate le potenzialità dell’impianto per ospitare attività aziendali (convention, corsi di formazione, hospitality) e spettacoli aperti ad un vasto pubblico sia sul terreno di gioco che negli altri spazi della struttura. Nel settembre 2009, ad esempio, lo Stadio Manuzzi è stato sede di “ONE”, la prima convention di Unipol Gruppo Finanziario. Non si è trattato di una semplice convention o di un semplice show, ma un Conven-show: un format assolutamente innovativo tra musica, danza ed effetti speciali, che ha riunito oltre 12.000 invitati sulle tribune dello stadio. La fortunata collocazione geografica e logistica, posto alla confluenza di importanti arterie stradali e prossimo a tre aeroporti, oltre alla equilibrata capienza dello stadio, interamente coperto, rende la struttura particolarmente attraente e competitiva quale sede di eventi e manifestazioni rilevanti.

Nella stagione in corso il Cesena disputa il campionato di Serie B.

IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

LA RESPONSABILITA' "AMMINISTRATIVA" DEGLI ENTI

GENESI

La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche è stata introdotta nell'ordinamento italiano in esecuzione di diverse Convenzioni internazionali quali:

-la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea;

-la Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione di funzionari pubblici sia della Comunità Europea che degli Stati membri;

-la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali;

-la Convenzione ed i Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15.11.2000 ed il 31.05.2001, ratificato con legge n. 146 del 2006.

-la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica redatta a Budapest nel novembre 2001;

-la Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo firmata a Varsavia nel 2005; e

-la Convenzione delle Nazioni Unite contro la Corruzione di Merida del 2003.

L'introduzione della responsabilità amministrativa[1] delle persone giuridiche rappresenta una delle più significative riforme che – in attuazione degli impegni

[1] La maggior parte della dottrina ritiene che la responsabilità in questione configuri un *"tertium genus",* non riconducibile né alla responsabilità penale né a quella amministrativa. A. FIORELLA, G. LANCELLOTTI, *La responsabilità dell'impresa per i fatti di reato,* Giappichelli, Torino, 2004; R. RAZZANTE, F. TOSCANO, *La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche,* Giappichelli, Torino, 2003.

assunti a livello comunitario ed internazionale – hanno recentemente interessato l'ordinamento italiano.

Il Decreto Legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231, in attuazione della delega conferita con la L. n. 300 del 29 settembre 2000, infatti, si inserisce nell'ambito dell'ampio movimento di lotta alla corruzione internazionale che ha imposto agli Stati l'assunzione di armonici mezzi di repressione e prevenzione dei fenomeni di criminalità organizzata che coinvolgono l'economia e la finanza.

Il D. Lgs. n. 231/2001 contiene una elencazione di reati ipotizzabili contro la Pubblica Amministrazione (corruzione, concussione, malversazione, truffa, frode informatica etc. etc.), societari (falso in bilancio, illegale ripartizione di utili, false comunicazioni sociali, aggiotaggio, etc. etc.) a cui sono stati recentemente aggiunti i delitti aventi finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico; i delitti e illeciti finanziari introdotti nel regolamento dei mercati nel quadro della revisione della normativa finanziaria; i reati riguardanti la sicurezza sul posto di lavoro.

Il Decreto introduce, di fatto, una presunzione cd. "*di colpa organizzativa*" nel senso che non solo è coinvolta la persona fisica che materialmente ha posto in essere la condotta penalmente illecita, ma anche l'ente per cui la persona fisica svolge la propria attività lavorativa occupando un ruolo "apicale" o di "sottoposto".

La presunzione di colpa, così come ideata dal Legislatore, è giustificata dal fatto che l'ente non si sia dotato di un idoneo assetto organizzativo in grado di prevenire le condotte delittuose.

Le disposizioni previste dal D. Lgs. n. 231/2001, in base all'art. 1 comma II, si applicano agli enti forniti di personalità giuridica ed alle società e associazioni, anche prive di personalità giuridica.

Molteplici cono le motivazioni che spingono le società ad adottare il Modello così come delineato dal Decreto:

-la previsione di una circostanza esimente nel caso si adozione ed efficace attuazione di modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti considerati;

-i requisiti di *accountability*, trasparenza e responsabilità sociale che ormai tutte le società dovrebbero rispettare per soddisfare al meglio i fabbisogni di trasparenza, comportamento etico, informazione e comunicazione nei confronti dei propri *stakeholders*;

-i requisiti di efficienza ed efficacia organizzativa che implicano una buona organizzazione basata si chiarezza di ruoli, responsabilità definite, procedure e giusta formalizzazione.

In altre parole, il modello organizzativo su cui il D. Lgs. n. 231/2001 dovrebbe essere colto dall'azienda che lo deve implementare come opportunità di cambiamento e miglioramento dell'organizzazione.

Attraverso l'introduzione del modello organizzativo ex D.lgs 231 del 2001, il legislatore ha voluto non tanto porre in essere una forma di "scudo" dell'ente dall'applicazione delle sanzioni previste, ma, piuttosto, sollecitare l'ente stesso ad organizzare proprie strutture ed attività in modo da assicurare adeguate condizioni di salvaguardia degli interessi penalmente protetti.

Il Decreto, in sostanza, lungi dal penalizzare le imprese, tende a renderle soggetti socialmente più responsabili e, pertanto, costituisce un'irrinunciabile occasione di crescita e di sviluppo del tessuto economico imprenditoriale, verso una nuova concezione di gestione aziendale etica - e che non si traduca in una mera operazione "di facciata" - non in quanto imposta dall'alto, ma perché condivisa sula base di una nuova cultura economica.

D. Lgs. n. 231/2001 e Società di Calcio Professionistiche

Le aree maggiormente sensibili in cui può trovare applicazione il regime responsabilità amministrativa *ex* D. Lgs. n. 231/2001 nei confronti delle società di calcio professionistiche è certamente rappresentata dai reati contro la Pubblica Amministrazione, tra cui rientrano a titolo esemplificativo e non esaustivo: l'indebita percezione di contributi federali; la corruzione di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio; i reati societari (falso in bilancio; illegale ripartizione di utili; false comunicazioni sociali; aggiotaggio, etc. etc.).

Anche l'attività internazionale di acquisto-cessione di giocatori impone una riflessione in ordine alle fattispecie di reato introdotte con la L. n. 146 del 2006 (cd. reati transnazionali), con particolare riferimento alla commissione dei reati di riciclaggio (art. 648 *bis* c.p.) e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 *ter* c.p.).

Infine, per le società quotate costituisce area di rischio quella afferente ai cd. *"delitti finanziari"*, come il *market abuse* e l'*insider trading*.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO SECONDO IL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

Avuto riguardo alle società sportive affiliate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio la previsione di una responsabilità dell'Ente, per condotte poste in essere dalle persone fisiche che agiscono nell'interesse del medesimo, è un principio cardine delle norme di diritto calcistico ed un concetto consolidato da tempo nella Giustizia Sportiva.

A ben vedere, pertanto, nell'ambito dell'ordinamento sportivo si è "giocato d'anticipo" prevedendo in tempi non sospetti quel sistema di responsabilità della

persona giuridica disciplinato successivamente, nell'ordinamento statale, dal D. Lgs. n. 231/2001.

Il sistema che regola la responsabilità disciplinare delle società in ambito sportivo è costituito dagli artt. 4, 11, 12, 13 e 14 del Codice di Giustizia Sportiva.

È l'art. 4 del Codice di Giustizia Sportiva, sotto la rubrica *"Responsabilità delle società"*, a prevedere che:

1) le società rispondono direttamente dell'operato di chi le rappresenta, anche per singole questioni, ai sensi delle norme federali;

2) le società rispondono oggettivamente, ai fini disciplinari, dell'operato dei dirigenti, dei tesserati e dei soggetti di cui all'art.1 comma 5;

3) le società rispondono oggettivamente anche dell'operato e del comportamento delle persone, comunque addette a servizi della società e dei propri sostenitori, sia sul proprio campo, intendendosi per tale anche l'eventuale campo neutro, sia su quello delle società ospitanti, fatti salvi i doveri di queste ultime;

4) le società sono responsabili dell'ordine e della sicurezza prima, durante e dopo lo svolgimento della gara, sia all'interno del proprio impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti. La mancata richiesta della forza pubblica comporta, in ogni caso, un aggravamento delle sanzioni.

5) le società sono presunte responsabili degli illeciti sportivi commessi a loro vantaggio da persone a esse estranee. La responsabilità è esclusa quando risulti, o vi sia ragionevole dubbio, che la società non abbia partecipato all'illecito o lo abbia ignorato.

6) le società rispondono della presenza di sostanze proibite dalle norme antidoping in luoghi o locali nella propria disponibilità, a titolo di possesso come definito e disciplinato dalla normativa antidoping del Coni, trovando applicazione le sanzioni di cui alle lettere a), b), c) e g) dell'art. 18, comma 1.

Alla luce della normativa *supra* richiamata, pertanto, le società rispondono in ambito disciplinare dei comportamenti di diversi soggetti e, in base alla qualità detenuta ed al ruolo rivestito dall'autore dell'illecito, il Codice di Giustizia Sportiva individua una diversa tipologia di responsabilità.

In particolare:

- Responsabilità Diretta: alle condotte contrarie alle norme poste in essere dai legali rappresentanti delle società consegue la responsabilità diretta di queste ultime.

Si tratta delle persone fisiche che rappresentano la società secondo le norme federali. Tali soggetti vengono individuati per ciascuna stagione sportiva nelle cd. "*liste censimento*" depositate dalle società presso la competente Lega.

Il Codice di Giustizia Sportiva prevede, pertanto, che gli illeciti commessi dai legali rappresentanti delle società siano addebitati direttamente alle società da essi rappresentate e considerati come da queste attuati in virtù del rapporto di immedesimazione organica esistente tra rappresentante e rappresentato, rapporto così intenso da creare quasi confusione tra i due soggetti e che rispondono, entrambi, come autori di tali condotte.

- Responsabilità Oggettiva: alle condotte contrarie alle norme poste in essere da dirigenti, tesserati e dai soggetti di cui all'art. 1 comma 5 consegue la "responsabilità oggettiva" delle società.

I soggetti individuati dall'art. 1 comma 5 sono i soci, e non soci, cui è riconducibile, direttamente o indirettamente, il controllo delle società stesse a cui si aggiungono coloro che svolgono qualsiasi attività all'interno di una società, o nell'interesse di questa o, comunque, rilevante per l'ordinamento federale.

La responsabilità oggettiva determina il trasferimento in capo alla società della responsabilità soggettiva di tutte le persone che, a vario titolo, agiscono nell'interesse della società o che, comunque, svolgono attività rilevanti nell'ambito sportivo e trova fondamento nell'esigenza di rendere effettivo e incisivo l'impegno

delle società nell'attività di prevenzione nella commissione di fatti che compromettono l'ordine pubblico o la regolarità nello svolgimento delle gare nonché nell'attività di stimolo del massimo rispetto delle norme federali da parte dei soggetti legati alle società al fine di assicurare il corretto svolgimento delle competizioni.

- Responsabilità Presunta: alle condotte illecite poste in essere da persone estranee che comportano un vantaggio per le società consegue una "responsabilità presunta" delle società stesse, presunzione che può essere superata mediante la prova della mancata partecipazione o della mancata conoscenza dell'illecito da parte delle società od anche in presenza del mero dubbio sulla partecipazione o sulla conoscenza dell'illecito da parte della società. In tal caso la responsabilità della società sarà esclusa per insufficienza di prove.

- Responsabilità Oggettiva: le società sono, altresì, chiamate a rispondere oggettivamente del comportamento e delle condotte dei soggetti di cui ai precedenti punti, delle persone addette ai servizi, del comportamento dei sostenitori sia per le gare interne sia per quelle disputate in trasferta, e del mantenimento dell'ordine pubblico e della sicurezza per le gare dalle stesse organizzate. Vige, pertanto, un principio generale di responsabilità oggettiva delle società in relazione al pieno rispetto dell'art. 62 delle norme federali in tema di ordine pubblico e sicurezza delle gare sportive. Infine, il Codice di Giustizia Sportiva integra tale norma regolando la responsabilità delle società anche a fronte di dichiarazioni lesive, comportamenti discriminatori, comportamenti atti a contribuire al compimento di fatti violenti.

Circostanze attenuanti o esimenti nel Codice di Giustizia Sportiva

Analogamente a quanto previsto dal D. Lgs. n. 231/2001, nell'ambito dell'ordinamento sportivo sono contemplati i modelli di organizzazione e gestione che permettano alle società di prevedere e realizzare tutte quelle azioni preventive e

correttive delle condotte discriminatorie o violente tenute dai propri sostenitori con la finalità di poter eliminare o ridurre la propria responsabilità.

L'art. 13 del Codice di Giustizia Sportiva, in tal senso, e proprio al fine di eliminare o ridurre la responsabilità delle società nell'ipotesi di comportamenti illeciti tenuti dai propri sostenitori, individua alcune circostanze esimenti o attenuanti.

Tale norma prescrive un esonero di responsabilità per le società, in relazione a condotte poste in essere dai propri sostenitori in violazione dell'art. 11 (comportamenti discriminatori) e dell'art. 12 (prevenzione dei fatti violenti) del Codice di Giustizia Sportiva qualora sussistano congiuntamente almeno tre delle circostanze di seguito indicate:

a) la società ha adottato ed efficacemente attuato, prima del fatto, modelli di organizzazione e di gestione della società idonei a prevenire comportamenti della specie di quelli verificatisi, avendo impiegato risorse finanziarie ed umane adeguate allo scopo;

b) la società ha concretamente cooperato con le forze dell'ordine e le altre autorità competenti per l'adozione di misure atte a prevenire i fatti violenti o discriminatori e per identificare i propri sostenitori responsabili delle violazioni;

c) al momento del fatto, la società ha immediatamente agito per rimuovere disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, o per far cessare i cori e le altre manifestazioni di violenza o di discriminazione;

d) altri sostenitori hanno chiaramente manifestato nel corso della gara stessa, con condotte espressive di correttezza sportiva, la propria dissociazione da tali comportamenti;

e) non vi è stata omessa o insufficiente prevenzione e vigilanza da parte della società.

Qualora coesista un numero di circostanza inferiore a tre è riconosciuta alla società un'attenuante che riduce la sanzione da comminare.

SISTEMA SANZIONATORIO PREVISTO DAL D. LGS. N. 231/2001

Le sanzioni previste a carico degli Enti, per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, sono previste dall'art. 9 e segg. e si dividono in:

a) pecuniarie, commisurate alla gravità dell'illecito e alle condizioni economiche dell'Ente, con un minimo di € 25.800,00 ad un massimo di € 1.549.000,00, salvi i casi diriduzione previsti dall'art. 12;

b) interdittive, costituite dall'interdizione dall'esercizio dell'attività, per i casi più gravi, dalla sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze e concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, dal divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, dall'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi e dall'eventuale revoca di quelli già concessi, infine, dal divieto di pubblicizzare beni o servizi, per un periodo che va da tre mesi a due anni. Le sanzioni divengono definitive e non transitorie, nei casi di reiterazione delle condotte, ai sensi dell'art. 16, mentre le c.d. *condotte riparatorie* prima dell'apertura del dibattimento, ne escludono l'applicazione;

e) confisca del prezzo o del profitto del reato, come automatica conseguenza in caso di condanna;

d) pubblicazione della sentenza, in caso di condanna a sanzioni interdittive.

MISURE CAUTELARI

Il Giudice, su richiesta del Pubblico Ministero, quale misura cautelare antecedente all'accertamento processuale della responsabilità, può disporre una delle sanzioni interdittive indicate al punto precedente.

Il presupposto è che sussistono gravi indizi di responsabilità dell'Ente per un illecito previsto dal D. Lgs. 231/2001, oltre al fondato timore di reiterazione degli stessi.

E'inoltre prevista la possibilità di disporre il sequestro dei beni dei quali è consentita la confisca, nonché il sequestro di carattere conservativo dei beni mobili e immobili a tutela delle garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario.

EFFICACIA PREVENTIVA DEL MODELLO

Il Modello ha quale finalità la prevenzione del rischio di impresa, connesso alla responsabilità delle persone giuridiche per i reati e la conseguente possibilità di riduzione delle possibilità di commissione di reati stessi all'interno della realtà dell'Ente.

Nell'adottare il Modello, occorre predisporre tutte le misure necessarie a prevenire la commissione dei reati che potranno comportare responsabilità per l'Ente.

L'Ente dovrà creare quindi uno strumento in grado di ridurre gli eventuali rischi di commissione dei reati ed illeciti statuiti, prevedendo non solo in astratto o formalmente delle misure idonee alla prevenzione e di rafforzamento dei controlli, ma realizzando un vero e proprio sistema efficiente ed efficace di organizzazione e di gestione, adatto alle precipue situazioni aziendali.

Infatti, settori merceologici differenti e soglie dimensionali dell'impresa sono due tra i fattori che influiscono maggiormente sulle caratteristiche che un modello dovrebbe avere per svolgere efficacemente la sua azione preventiva.

Ad attività diverse, operanti in mercati e settori differenti, segue la propensione alla commissione di tipologie di reato particolari, per questo lo strumento che l'Ente dovrà scegliere, a scopo preventivo e con carattere esimente, dovrà essere il più adatto.

Prima di procedere alla redazione del modello sarà necessaria un'attenta e minuziosa attività di *audit*, per la mappatura dettagliata delle attività svolte, delle deleghe, delle procedure esistenti e dei controlli in essere.

Il passo successivo sarà quello di individuare le attività a rischio e predisporre i controlli generici e i protocolli specifici per prevenire i reati e gli illeciti previsti.

Nella progettazione ed attuazione del Modello gli organi di *governance* avranno il compito di curare la diffusione, ad ogni livello, della conoscenza della normativa, dei comportamenti specifici indicati nelle procedure di controllo interno e dai protocolli adottati.

L'informazione e la formazione del personale dell'azienda dovranno essere curati dall'Ente con particolare diligenza.

Il legislatore lascia ampia autonomia nella predisposizione del Modello che, oltre a procedure e protocolli, comprende il codice etico (che sancisce i principi e gli obblighi di comportamento) e il sistema disciplinare (che prevede apposite sanzioni per la violazione delle regole di condotta e, in generale, delle procedure interne).

Dovrà essere, inoltre, istituito un Organismo di Vigilanza (OdV) dotato di propri poteri di iniziativa e di controllo, con il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del modello e di garantire l'aggiornamento. L'OdV deve rispondere ai principi di autonomia ed indipendenza, professionalità e continuità di azione.

Confindustria ha suggerito alcune linee guida che dovrebbero informare il Modello, alle quali si farà ampio riferimento per la costruzione di un sistema di gestione, organizzazione e controllo efficace ed efficiente.

Il sistema di organizzazione, gestione e controllo dovrà essere sufficientemente chiaro ed espressamente formalizzato.

Saranno chiaramente individuate l'attribuzione di responsabilità, le linee di dipendenza gerarchica e la descrizione dei compiti, con specifica previsione di relativi principi ispiratori, che solo in via ipotetica, sono garanzia del comportamento etico e lecito atteso.

A tal fine, sono previste:

a) contrapposizione di funzioni e abbinamento di firma;

b) separazione di funzioni tra chi autorizza un'operazione e chi, invece, la contabilizza, la esegue operativamente e la controlla;

c) assegnazione di poteri autorizzativi e di firma in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite;

d) registrazione, autorizzazione e verifica di ogni operazione, con controllo di legittimità, coerenza e congruenza;

e) comunicazione al personale e sua formazione sulle caratteristiche del modello organizzativo;

f) istituzione di un organismo di vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, che vigili e curi l'aggiornamento del modello, andando a sviluppare nuovi rapporti di governante sia con gli organi di amministrazione e controllo, che con gli organi direttivi.

L'ODV E L'EFFICACIA ESIMENTE DELLA RESPONSABILITA'

Le misure adottate per la prevenzione del rischio di compimento dei reati previsti dal D. Lgs n. 231/2001, da sole non sono sufficienti ad escludere la responsabilità dell'Ente.

Una volta accertata la commissione del reato da parte dei soggetti con un ruolo "apicale" o di "sottoposto", sul presupposto che ciò sia avvenuto nell'interesse o a vantaggio dell'Ente (e non per tornaconto personale del soggetto agente o di terzi), lo stesso Ente ha la possibilità di esimersi da ogni responsabilità, ai sensi dell'art. 6 comma 1, dimostrando che:

a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;

c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;

d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Sarà, pertanto, fondamentale l'istituzione ed il corretto funzionamento (in tema di monitoraggio e controllo) dell'OdV, perché solo in tali ipotesi l'Ente sarà ritenuto esente da colpe.

ASSETTO SOCIETARIO

L'A.C. Cesena S.p.A. ha sede legale in Cesena (FC), Corso Sozzi, 5.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da:

Presidente, Consigliere: Igor Campedelli

Direttore Generale: Dr. Comm. Luca Mancini

Consigliere: Maurizio Marin

Il Collegio sindacale è composto da:

Presidente: Dott. Stefano Bondi

Sindaco effettivo: Dott. Ester Castagnoli

Sindaco effettivo: Dott. Marco Silvagni

Sindaco effettivo: Dott. Meris Montanari

Sindaco effettivo: Dott. Enrico Brunazzi

ORGANIGRAMMA SOCIETARIO STAGIONE 2012/2013

L'Organigramma dell'A.C. CESENA S.p.A. vede al vertice il "Comitato di Strategia e *Governance"* diretto dal Presidente e dal Direttore Generale che si avvale del "Consiglio del Top Management" composto dal Presidente, dal Direttore Generale e dai Responsabili Italia di HiSkill Sport s.r.l.

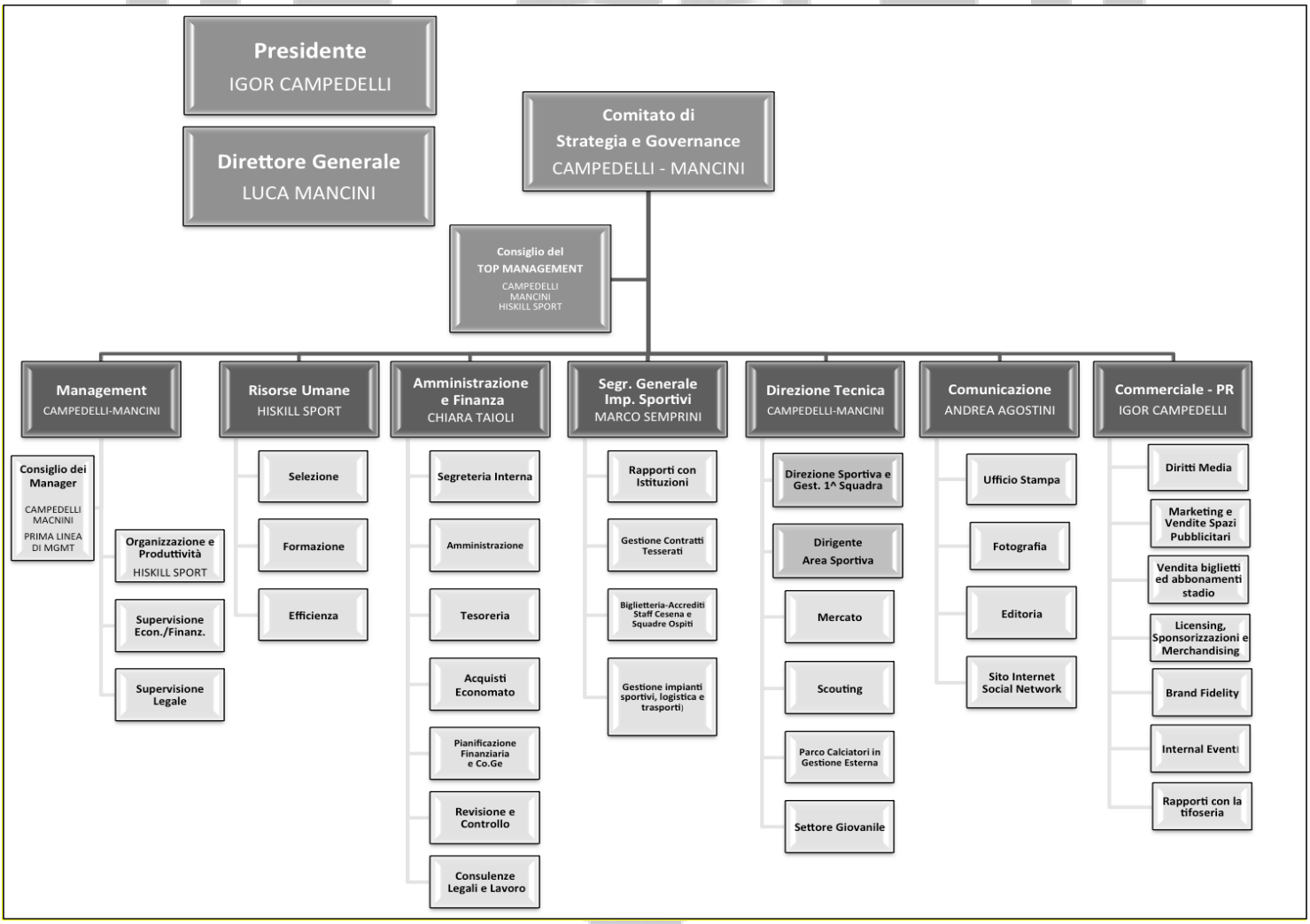

CODICE ETICO

(Ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni ed integrazioni)

Approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 26 novembre 2012

PREMESSA

Il Codice Etico dell'A.C. Cesena S.p.A. (di seguito denominata "Società") individua l'insieme dei valori aziendali, dei diritti, dei doveri e delle responsabilità cui devono ispirarsi tutti coloro che, a qualunque titolo, si trovino ad avere rapporti con la medesima.

La Società vigila affinché sia garantito il rispetto e l'osservanza del presente Codice Etico; a tal fine, predispone tutti gli strumenti di informazione, prevenzione e/o controllo e di intervento con azioni correttive e strumenti sanzionatori laddove si rendesse necessario.

La Società impronta la propria attività al rispetto di una serie di "valori-chiave" quali l'osservanza dell'etica sportiva, intesa come onestà, lealtà, correttezza (*cd. Fair Play*), trasparenza e buona fede il cui rispetto diventa requisito fondamentale non solo nell'ambito delle relazioni interne della Società, ma anche avuto riguardo alle relazioni, commerciali e non, tra la Società stessa e terzi soggetti a qualsivoglia titolo.

Il presente Codice Etico costituisce parte integrante del *"Modello di organizzazione, gestione e controllo"* secondo le prescrizioni del D. Lgs. n. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni ed in base all'art. 7 comma 5 dello Statuto F.I.G.C.

PREAMBOLO DEL PRESIDENTE

Il fattore più importante per garantire la longevità a qualsiasi azienda è la reputazione.

Ogni azienda la costruisce nel tempo mantenendo fede alle promesse fatte al mercato.

Per l'A.C. Cesena S.p.A. il Codice Etico è come una carta costituzionale: riporta i nostri valori fondanti senza i quali questa società non ha ragione di esistere ed impegna tutti a rispettarli pienamente.

Chiunque, in qualsiasi ruolo, lavori per l'A.C. Cesena S.p.A., deve impersonare con il proprio comportamento, con le proprie azioni e con l'operatività quotidiana i fondamenti, i valori ed i principi riportati nel Codice Etico.

L'A.C. Cesena S.p.A. garantisce sempre chiarezza e trasparenza in tutte le sue operazioni e vigila sull'osservanza del Codice Etico utilizzando idonei strumenti di informazione, prevenzione e controllo.

Ogni persona che lavora per l'A.C. Cesena S.p.A. ha il diritto ed il dovere di evidenziare al C.d.A. ed all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni anomale o non in linea con i valori dichiarati che si dovessero manifestare.

L'A.C. Cesena S.p.A. potrà prosperare, svilupparsi e migliorare costantemente se tutti metteranno la giusta attenzione ed il massimo impegno nell'applicazione concreta dei valori guida riportati nel nostro Codice Etico.

Il Presidente

Igor Campedelli

ART. 1

I PRINCIPI GENERALI

La Società osserva tutte le normative vigenti approvate in ambito comunitario, nazionale e frutto delle convenzioni stipulate a livello internazionale, nonché le norme statutarie, regolamentari e di giustizia dell'ordinamento sportivo, il presente Codice Etico e le prescrizioni contenute nel Modello di organizzazione, gestione e controllo *ex* D. Lgs n. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

1.1: Imparzialità

La Società, nell'ottica di garantire la massima imparzialità, rifiuta ogni forma di discriminazione basata sul sesso, sull'età, sulla razza, sulla lingua, sulla nazionalità, sulle condizioni personali e sociali, sul credo religioso e politico nonché sulle scelte in ambito sessuale.

Eventuali condotte che dovessero porsi in contrasto, anche potenziale, dai principi generali sopra descritti, benché motivati dal perseguimento di interessi societari, determineranno a carico degli autori l'adozione di provvedimenti sanzionatori da parte della Società medesima.

1.2: Conflitti di interesse

Tutti i "Destinatari" (individuati nell'art. 2 del presente Codice), tanto nell'ambito decisionale interno alla Società, quanto nei rapporti tra quest'ultima e gli atleti, allenatori, preparatori atletici, direttori tecnici e sportivi, dirigenti, tesserati ed agenti dei calciatori, devono evitare qualsivoglia situazione di conflitto di interesse, anche soltanto potenziale, tra attività economiche personali e familiari e le mansioni ricoperte all'interno della Società o dell'organo di appartenenza che possano minarne l'indipendenza e la serenità di giudizio.

Laddove uno dei Destinatari si dovesse trovare in una situazione di conflitto di interessi, anche soltanto potenziale o putativo, è tenuto a segnalarlo tempestivamente all'Organo sociale al quale appartiene e, contestualmente, all'Organismo di Vigilanza per iscritto affinché ne venga valutata l'effettiva sussistenza e, conseguentemente, elaborata la strategia di intervento al fine eliminarne il pericolo o gli effetti.

1.3: Correttezza, probità, e lealtà

Nello svolgimento della propria attività i Destinatari sono tenuti a rispettare i principi di correttezza, probità, diligenza e lealtà nei confronti della Società e dei terzi, siano essi clienti, fornitori, pubbliche amministrazioni, enti pubblici in generale, organi di vigilanza (ad es. Covisoc, F.I.G.C., cd. *Garante della Privacy*, nonché Autorità di Pubblica Sicurezza, giudiziaria, tributaria, sanitaria etc. etc.), soggetti privati e tifosi.

1.3.1: Correttezza

I componenti degli organi sociali, i dirigenti, gli atleti, gli allenatori, i preparatori atletici, i direttori tecnici e sportivi, i tesserati, i dipendenti ed i collaboratori tutti della Società assicurano nei rapporti con gli enti e gli organi sportivi e con ogni altro ente, pubblico o privato, relazioni improntate al massimo grado di correttezza.

1.3.2: Probità

La condotta della Società è improntata a valori di integrità morale, onestà e rettitudine.

Essa si impegna ad evitare di divulgare informazioni ingannevoli e a porre in essere condotte che possano trarre in inganno i propri interlocutori di guisa che possa ricavarne un indebito vantaggio.

1.3.3: Lealtà

Nei rapporti con l'esterno e nelle relazioni con i propri collaboratori e dipendenti la Società ispira la propria condotta al massimo ed integrale rispetto del principio di lealtà nel compimento di ogni attività mantenendo fede alla parola data, agli accordi intrapresi ed alle promesse effettuate.

1.4: Promesse di danaro o di altra utilità

Nessuno dei Destinatari deve promettere, versare, accettare, per sé o per altri, indebite somme di danaro ovvero promettere, accettare o concedere beni in natura o altre utilità con la finalità di promuovere, o favorire, interessi della Società, anche se a seguito di illecite pressioni.

Possono essere considerate lecite esclusivamente le offerte di modico valore che possano ragionevolmente essere interpretate quali normali pratiche commerciali o di cortesia e soltanto laddove non siano correlate ad alcuna controprestazione o pretesa, anche se in un momento diverso rispetto alla dazione ovvero per via indiretta o per interposta persona.

In ogni caso, le offerte eccedenti il modico valore devono essere portate a conoscenza della Società che dovrà attentamente vagliarle, verificarle ed autorizzarle se compatibili ai principi ispiratori della propria attività.

1.5: Riservatezza

La Società rispetta e garantisce la riservatezza dei dati che apprende nel corso della propria attività con particolare riguardo a quanto prescritto dal *"Codice in materia di protezione dei dati personali" ex* D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

I Destinatari devono trattare tutte le informazioni ricevute in ragione della propria attività lavorativa come riservate impegnandosi a non divulgarla a persone non autorizzate.

I Destinatari che venissero a conoscenza del tentativo da parte di chiunque volesse ottenere o divulgare dati riservati, sono tenuti a segnalare tempestivamente tale circostanza all'Organo sociale al quale appartiene e, contestualmente, all'Organismo di Vigilanza per iscritto.

1.6: Valorizzazione delle risorse umane

La Società riconosce la centralità delle risorse umane quale indispensabile fattore per il proprio sviluppo e per il successo del gruppo.

In tale prospettiva, la Società adotta modelli di organizzazione del lavoro, di gestione e valorizzazione di tali risorse dirigendo costantemente le proprie energie aziendali nella valorizzazione dei vivai e dei vari settori giovanili.

1.7: Sicurezza e salute sul luogo di lavoro

La Società si impegna a garantire ai propri dipendenti e collaboratori un ambiente di lavoro salubre, sicuro e protetto secondo quanto prescritto dal D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

La Società si impegna a diffondere la cultura della sicurezza sul lavoro, sviluppando la consapevolezza di rischi e promuovendo azioni dirette a ridurre i rischi, attuando una costante formazione e sensibilizzazione di tutto il personale a tali tematiche.

In tal senso i dipendenti ed i collaboratori tutti devono astenersi dal porre in essere condotte imprudenti o negligenti che possano esporre se stessi, colleghi o terzi al pericolo di subire danni all'incolumità fisica e/o alla salute.

La Società rifiuta fermamente l'utilizzo di farmaci, sostanze, pratiche e trattamenti contrari alle normative, nazionali ed internazionali, in materia di *doping*

verificandone costantemente e scrupolosamente il rispetto anche da parte dei propri tesserati.

Nel rispetto del *fair-play* delle competizioni sportive e per tutelare la salute fisica e psicologica dei calciatori la Società ripudia l'utilizzo di sostanze stupefacenti.

Al fine di evitare qualsivoglia minaccia per la sicurezza sui luoghi di lavoro la Società vieta ai lavoratori, in maniera assoluta, l'assunzione e/o la somministrazione di bevande alcoliche e/o superalcoliche.

Per i conducenti professionali è vietato in senso assoluto bere alcolici durante l'orario di lavoro nonché recarsi sul luogo di lavoro dopo aver bevuto alcolici o superalcolici. Per tali soggetti la Società non tollera la minima traccia di alcol nel sangue costituendo tale condotta un grave rischio per l'incolumità di se stessi e degli altri.

La violazione di tale divieto comporta l'applicazione della sanzione del licenziamento immediato a carico del trasgressore.

La Società si riserva la facoltà di effettuare senza preavviso test alcolimetrici nei confronti dei lavoratori mediante l'ausilio di personale medico competente.

Se il medico deputato ad effettuare il controllo non si trovi in azienda o non sia reperibile in breve tempo, la Società potrà a proprio insindacabile giudizio allontanare il lavoratore dalla mansione e sostituirlo temporaneamente.

1.8: Gestione economico-finanziaria

La Società riconosce e fa propri i valori e i principi ispiratori del *Fair Play Finanziario (FPF)*, varati dall'UEFA per i club della massima serie che partecipano alle coppe europee.

A tal fine la Società si impegna a razionalizzare la gestione finanziaria, tendendo all'obiettivo del pareggio di bilancio, coprendo i costi solo coi propri profitti.

La Società si impegna a puntare sul settore giovanile e sulle infrastrutture, per la sostenibilità a lungo termine nel calcio nazionale nel panorama europeo.

ART. 2

I DESTINATARI

Il presente Codice Etico è vincolante e deve essere osservato diligentemente da chiunque svolga, in qualsiasi modo ed a qualsiasi titolo, attività in nome e/o per conto della Società.

In particolare le disposizioni del presente Codice Etico si applicano ai seguenti "Destinatari":

a) ad Amministratori, Sindaci, Dirigenti e qualunque altro soggetto che si collochi in posizione apicale, ossia qualsiasi soggetto che rivesta funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della Società o eserciti, anche di fatto, la gestione della medesima;

b) ai Dipendenti della Società, ivi inclusi i lavoratori atipici, i calciatori professionisti e tutti i tesserati, ovunque essi operino, sia in Italia che all'estero;

c) a collaboratori e consulenti esterni, ivi compresi i procuratori, che operino per conto della Società;

d) alle persone, fisiche o giuridiche, che svolgano attività, opere o servizi nell'interesse e/o per conto della Società, sulla base di contratti di appalto, servizio o fornitura.

e) a tutti coloro che, direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, instaurano con la Società rapporti e relazioni, o, comunque, operano per perseguirne gli obiettivi;

f) più in generale, a tutti coloro che, a qualunque titolo, operano nell'ambito delle cd. "Aree di Rischio" individuate dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società.

Ciascun Destinatario qualora venga a conoscenza di situazioni che, effettivamente o potenzialmente, possono rappresentare delle violazioni del presente Codice Etico è tenuto a darne tempestiva notizia al Presidente dell'Organismo di Vigilanza, Avv. Francesco Cinque, secondo le seguenti modalità:

-comunicazione a mezzo Raccomandata a/r al seguente indirizzo:

Avv. Francesco Cinque, Via Settevalli 11/i 06129 Perugia (PG)

anticipata a mezzo mail al seguente indirizzo:

odv@cesenacalcio.it

ART. 3

NORME DI COMPORTAMENTO

3.1 Rapporti Esterni

3.1.1: segue … con la Pubblica Amministrazione

Nell'ambito dei rapporti con la Pubblica Amministrazione la Società opera nel costante rispetto delle normative vigenti, transnazionali, nazionali, statutarie e regolamentari.

La Società rifiuta e condanna aspramente qualsivoglia condotta diretta ad integrare, in forma tentata o consumata, le fattispecie delittuose previsto dall'ordinamento vigente in tema di delitti contro al Pubblica Amministrazione, con particolare risguardo ai delitti previsti e puniti dal Titolo II del codice penale vigente (ad es. corruzione, concussione etc. etc.) siano esse offese provenienti dai privati ovvero da soggetti incardinati nella Pubblica Amministrazione.

In tal senso, costituisce applicazione precipua dei principi generali cui si ispira la Società il divieto assoluto di versare, offrire o promettere danaro o altra utilità (ad es. servizi, prestazioni o favori) a pubblici funzionari a titolo personale, con la

finalità di promuovere o favorire interessi della Società anche se a seguito di illecite pressioni.

È vietato presentare documenti falsi o dichiarazioni non veritiere al fine di ottenere finanziamenti, contributi o qualsivoglia ulteriore erogazione di somme di danaro da parte della Pubblica Amministrazione o di organismi pubblici comunitari.

È fatto, altresì, divieto di esercitare pressioni o condizionamenti di qualsivoglia natura nei confronti di soggetti chiamati a rendere dichiarazioni dinanzi all'autorità giudiziaria o agli organi di Giustizia sportiva con la finalità di indurli a non rendere tali dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci.

È rigorosamente vietato alterare il funzionamento di un sistema informatico o telematico della Pubblica Amministrazione o manipolare dati, informazioni e programmi in esso contenuti al fine di trarne un ingiusto profitto.

3.1.2: segue … con le Autorità Giudiziarie

In ossequio ai principi generali di correttezza, lealtà e probità la Società garantisce la massima trasparenza e collaborazione con gli organi di vigilanza (ad es. Covisoc, F.I.G.C., cd. *Garante della Privacy*) nonché Autorità di Pubblica Sicurezza, giudiziaria, tributaria e sanitaria.

3.1.3: segue … con i *mass-media*

La Società si rivolge ai *mass-media* (organi di stampa e di comunicazione di massa) esclusivamente attraverso organi sociali a ciò delegati e nel rispetto dei principi di correttezza, trasparenza, disponibilità e veridicità.

Nei confronti dei Destinatari che diffondano notizie false la Società porrà in essere tutte quelle azioni, ivi inclusa quelle di natura legale, dirette a tutelarne l'immagine e gli interessi.

3.1.4: segue … *partners*, clienti e fornitori

La Società instaura e mantiene rapporti con *partners*, clienti e fornitori in conformità alla legge ed ispirati a principi di fiducia, correttezza qualità, professionalità, competenza e trasparenza.

La Società si impegna, altresì, a selezionare tra i fornitori ed i collaboratori esterni coloro i quali siano in grado di garantire un'idonea professionalità e competenze tecniche adeguate nonché il rispetto e la condivisione dei principi elencati nel presente nel Codice Etico.

A parità di requisiti, tra i potenziali *partners* e fornitori la scelta della Società avviene esclusivamente secondo criteri di lealtà ed imparzialità.

Condotte poste in essere da *partners*, fornitori e collaboratori esterni che violino i principi indicati nel presente Codice Etico sono da considerarsi quale grave inadempimento contrattuale e determinano, pertanto, la risoluzione del rapporto contrattuale per giusta causa con successivo diritto riconosciuto alla Società di agire in giudizio per il ristoro dei danni eventualmente subiti.

3.1.5: segue … con i tifosi

La Società promuove l'idea di un tifo leale e responsabile.

La Società si impegna, altresì, ad impedire che venga introdotto nei propri impianti sportivi materiale pirotecnico, strumenti e/o oggetti idonei ad offendere, striscioni recanti scritte o simboli osceni, oltraggiosi o incitanti alla violenza, alla xenofobia, all'omofobia, al razzismo e, più in generale, contrari alla legge.

La Società si astiene dal sovvenzionare, sotto qualsivoglia forma, associazioni e/o gruppi di tifosi, organizzati e non, così da permetterne la costituzione o garantirne la sopravvivenza.

3.2: Rapporti Interni

3.2.1: Utilizzo dei beni Aziendali

I Destinatari sono tenuti a fare un uso diligente e responsabile dei beni aziendali.

In particolare essi non devono:

a) danneggiarli o comunque comprometterne l'efficienza;

b) utilizzare i beni della Società impropriamente, ossia per finalità contrarie alle finalità sociali e/o a norme imperative di legge, all'ordine pubblico o al buon costume, nonché per commettere o indurre terzi alla commissione di reati;

c) utilizzare i beni aziendali al di fuori dell'ambito societario senza che la Società abbia rilasciato le dovute autorizzazioni.

L'utilizzo dei beni aziendali per fini che esulino dall'attività della Società può non soltanto arrecare gravi danni (economici, di immagine, di competitività, etc. etc.) alla Società medesima, ma può altresì vederla destinataria di sanzioni di natura penale ed amministrativa con conseguente rivalsa, in termini disciplinari e secondo il "*Codice Disciplinare*" approvato dalla Società, nei confronti dei Destinatari autori delle condotte illecite.

3.2.2: Contabilità

La Società identifica nella trasparenza, accuratezza e completezza dei dati contabili i valori primari a livello finanziario e gestionale.

In particolare predispone un sistema amministrativo-contabile, basato sulla necessaria e costante documentazione delle singole operazioni al fine di rappresentare i fatti di gestione nella maniera più corretta possibile per identificare, prevenire e gestire in via diretta eventuali rischi di natura finanziaria e operativa alla Società medesima e, indirettamente, di scongiurare danni a terzi.

Le rilevazioni contabili ed i documenti devono permettere di:

a) produrre situazioni economiche, patrimoniali e finanziarie accurate e tempestive indirizzate sia all'interno sia all'esterno della Società (bilanci, documenti informativi, etc. etc.);

b) fornire gli strumenti per identificare, prevenire e gestire, nei limiti del possibile, rischi di natura finanziaria e operativa e frodi a danno della Società o di terzi anche in relazione all'utilizzo di finanziamenti pubblici;

c) effettuare controlli che permettano ragionevolmente di garantire la salvaguardia del valore delle attività e la protezione della perdite.

3.2.3: Tutela dei dati personali

La Società garantisce il rispetto delle prescrizioni contenute nel *"Codice in materia di protezione dei dati personali"* ex D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, garantendo la massima riservatezza e il corretto trattamento dei dati personali.

I Destinatari non potranno diffondere né comunicare a terzi i dati trattati, se non per ragioni d'ufficio, professionali o in ossequio ad obblighi imposti dalla legge e con le modalità previste dalle vigenti normative e dei regolamenti interni.

Deve essere considerato "dato personale" qualsiasi informazione relativa a persona fisica o giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale.

ART. 4

ATTUAZIONE E DIFFUSIONE DEL CODICE ETICO

I Destinatari sono tenuti ad osservare tutte le norme ed i principi contenuti nel presente Codice Etico.

La Società si impegna a dare del presente Codice Etico la massima diffusione attraverso le modalità di seguito indicate:

1) affissione di una copia del Codice Etico, sottoscritta dal Presidente, in un luogo accessibile a tutti i Destinatari;

2) pubblicazione sul sito web della Società al seguente indirizzo: www.cesenacalcio.it;

3) il presente Codice Etico è liberamente consultabile e scaricabile dal sito della Società, anche senza preventiva autorizzazione.

L'inosservanza delle norme e dei principi contenuti nel presente Codice Etico costituisce grave inadempimento contrattuale che può comportare la sospensione dell'esecuzione del contratto o, nei casi più gravi, la risoluzione dello stesso con effetto immediato oltre l'obbligo in capo all'autore della violazione di risarcire alla Società i danni arrecati.

La Società affida all'Organismo di Vigilanza, individuato nel Modello di organizzazione, gestione e controllo *ex* D. Lgs. n. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni, il compito di valutare preventivamente ed esaminare nel merito le segnalazioni circa possibili violazioni del Codice Etico nonché di irrogare le eventuali sanzioni a carico dell'autore o degli autori della violazione.

Chiunque abbia notizia, o anche il solo sospetto, che siano state commesse delle violazioni dei principi e delle norme contenute nel presente Codice Etico dovrà segnalarlo all'Organismo di Vigilanza mediante comunicazione a mezzo Raccomandata a/r da inviare a:

Avv. Francesco Cinque, Via Settevalli 11/i 06129 Perugia (PG)

anticipata a mezzo mail al seguente indirizzo:

odv@cesenacalcio.it

Il presente Codice Etico viene approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società con delibera del 26 novembre 2012 ed ha efficacia vincolante immediata.

Ogni aggiornamento, modifica o revisione al presente Codice Etico deve essere approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società.

L'ORGANISMO DI VIGILANZA E CONTROLLO (OdV)

Viene istituito presso l'A.C. Cesena S.p.A., l'Organismo di Vigilanza e Controllo (OdV), ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. n. 231/2001.

L'attività dell'OdV è volta all'attuazione del Modello e delle norme, principi e protocolli ivi contenuti, attraverso un'attività di vigilanza amministrativa/penale preventiva, finalizzata a contrastare la realizzazione di reati che rappresentano il presupposto della configurazione della responsabilità amministrativa e/o di illeciti sportivi in capo alla A.C. Cesena S.p.A..

L'OdV è incaricato di rendere effettivi ed efficaci i controlli in ogni settore ed ambito nel quale opera la A.C. Cesena S.p.A., in piena autonomia ed indipendenza, senza possibilità alcuna per gli altri organi, societari e non, di interferire nella propria attività o di sindacarne l'operato.

Le principali attività svolte dall'OdV sono il controllo, la vigilanza e l'*audit*.

AUTONOMIA E INDIPENDENZA

La Società, nel rispetto delle funzioni assegnate dal D. Lgs. n. 231/2001 all'OdV, garantiscono a tale organismo la massima libertà di azione, iniziativa e controllo sull'intera attività aziendale, senza esclusioni o limitazioni.

La completa autonomia dell'OdV è assicurata, altresì, prevedendo espressamente come illecito disciplinare ogni tentativo di ingerenza o controllo da parte dei soggetti in posizione apicale.

Il Consiglio di Amministrazione, onde consentire la piena applicazione dei principi contenuti nel Codice Etico, realizzando gli obiettivi stabiliti dal Modello, assicura all'OdV:

a) l'uso dei mezzi e delle strutture necessarie, nonché dei locali aziendali per le riunioni, le audizioni ed ogni altra attività ritenuta necessaria, garantendo l'assoluta riservatezza nell'esercizio delle funzioni dell'OdV;

b) idoneo personale di segreteria.

c) idoneo *budget*.

Resta fermo, in capo al Consiglio di Amministrazione l'obbligo generale di direzione e vigilanza sul personale sottoposto, anche ai fini del rispetto delle disposizioni del Modello.

OBBLIGO DI COMUNICAZIONE ALL'OdV

Il Consiglio di Amministrazione, i dipendenti, gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnici e sportivi e tutti i tesserati, hanno l'obbligo di comunicare tempestivamente all'OdV le violazioni del Modello o del Codice Etico di cui siano venuti a conoscenza o delle situazioni a rischio, in merito alla potenziale commissione di reati o illeciti sportivi.

Con la regolamentazione delle modalità di adempimento dell'obbligo di informazione si intende incentivare e semplificare il sistema di reperimento di informazioni utili alla prevenzione dei reati o degli illeciti sportivi, predisponendo quanto necessario alla preventiva eliminazione di ogni possibilità di commissione degli stessi.

La mancata comunicazione, essendo espressamente prevista e considerata come violazione del Modello e del Codice Etico, rappresenta un illecito di carattere disciplinare.

Il Consiglio di Amministrazione e l'OdV assicurano e garantiscono la segretezza delle informazioni ricevute in merito alla violazione del Modello e del Codice Etico.

Nessun procedimento disciplinare potrà essere avviato o prospettato in relazione alle comunicazioni, da parte di sottoposti, di ipotetiche violazione del Modello o di ipotesi di reato, salvo che tali dichiarazioni siano ritenute false e penalmente rilevanti.

COMPOSIZIONE DELL'OdV

L'OdV ha composizione monocratica.

Costituisce causa di ineleggibilità o di decadenza dalla carica di componente dell'OdV:

- l'aver riportato una condanna con sentenza anche non passata in giudicato, in Italia o all'estero, o di patteggiamento ex artt. 444 ss. c.p.p. per uno dei delitti dolosi previsti dal D. Lgs. n. 231/2001 o, in ogni caso, per delitti non colposi di qualsiasi natura;
- l'essere in rapporto di parentela, coniugio o affinità entro il quarto grado con componenti del Consiglio di Amministrazione, soggetti apicali in genere, Sindaci e Revisori;
- l'avere conflitti di interesse, anche potenziali, con la A.C. Cesena S.p.A. o con le strutture del Gruppo tali da pregiudicare l'indipendenza prevista per il ruolo e per i compiti;
- abbia titolarità diretta o indiretta di partecipazione azionarie della A.C. Cesena S.p.A. o di altra società del Gruppo;
- l'avere ricoperto funzioni di amministrazione esercitate nei tre esercizi precedenti in imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o procedure equiparate.

Il membro dell'organo monocratico, individuato in base ai criteri di professionalità, indipendenza, autonomia, nominato dal Consiglio di Amministrazione contestualmente all'approvazione del Modello, è l'Avv. Francesco Cinque.

L'Organismo di Vigilanza può anche avvalersi della collaborazione di esperti, il cui incarico non potrà essere superiore alla durata di quello dell'OdV stesso, eventualmente rinnovabile, previa comunicazione al Consiglio di Amministrazione.

DURATA E CESSAZIONE DELLA CARICA

L'organo monocratico rimane in carica per un periodo coincidente con la stagione sportiva (dal 01 luglio al 30 giugno di ogni anno).

L'organo monocratico può rassegnare le proprie dimissioni dando un preavviso scritto di trenta giorni al Consiglio di Amministrazione, in modo da consentire a quest'ultimo la nomina di un nuovo OdV.

In caso di verifica da parte del Consiglio di Amministrazione di una causa di ineleggibilità o decadenza per l'OdV, il Consiglio di Amministrazione può provvedere alla sospensione in via cautelare del medesimo ed alla successiva sostituzione.

Il Consiglio di Amministrazione provvederà altresì alla sospensione cautelare dell'Odv nel caso in cui l'organismo monocratico sia raggiunto da informazione di garanzia per uno dei reati indicati al punto precedente.

Il Consiglio di Amministrazione può sempre revocare l'Organismo di Vigilanza per giusta causa.

ATTIVITÀ E FUNZIONI DELL'OdV

L'OdV, previa valutazione delle procedure e dei protocolli, nonché delle norme organizzative e di gestione applicate, ne valuterà la congruenza con quanto disposto e previsto dal Modello, suggerendo le opportune modifiche ed integrazioni, con apposita e tempestiva segnalazione al Consiglio di Amministrazione.

Per tutta la durata dell'incarico, sarà compito dell'OdV di vigilare sull'osservanza del Modello, del Codice Etico e delle protocolli connessi, nonchè di curarne l'aggiornamento.

Spetteranno, inoltre, all'OdV i seguenti compiti:

a) controllo costante del rispetto del Modello e della idoneità dello stesso, anche alla luce delle modifiche in ambito organizzativo e gestionale, nonché delle novità normative o del mutamento della prassi giurisprudenziale;

b) verifica, in relazione alla struttura aziendale, della capacità del Modello di prevenire la commissione di reati o di illeciti, monitorando le procedure di controllo interno adottate dalla società;

c) raccolta delle informazioni e segnalazioni ricevute, con comunicazione al Consiglio di Amministrazione dei soggetti responsabili delle violazioni del Modello;

d) indicazione alla Società della sanzione disciplinare ritenuta congrua in base all'accertata violazione mediante l'espressione di un parere non vincolante;

e) cooperazione con tutti i Destinatari del Modello per una più efficiente ed efficace applicazione dello stesso;

f) vigilanza sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei destinatari del medesimo in relazione alle diverse tipologie di reati o illeciti;

g) ispezione e ricognizione nelle zone ed aree ritenute a rischio, anche al fine dell'aggiornamento della mappatura dei rischi;

h) promozione delle iniziative volte alla diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e della formazione continua dei Destinatari;

i) segnalazione di operazioni ritenute sospette o dell'aumento di rischio o criticità riscontrate in un settore;

l) rilevazione di carenze organizzative o procedurali tali da esporre la A.C. Cesena S.p.A. al pericolo che siano commessi fatti di reato previsti dal D. Lgs. n. 231/2001;

RELAZIONI PERIODICHE

L'Organismo di Vigilanza deve ricevere copia di una relazione semestrale da chi riveste la funzione di responsabile di uno dei settori mappati, ritenuto a rischio.

Le segnalazioni dovranno essere indirizzate via mail al seguente indirizzo di posta elettronica: odv@cesenacalcio.it

Tutte le informazioni e i documenti relativi all'attività dell'OdV dovranno essere conservati presso gli uffici dell'organo monocratico, nel pieno rispetto delle norme previste dal D. Lgs. n. 196/2003.

NORME VARIE SUL FUNZIONAMENTO DELL'OdV

L'Organismo monocratico si riunisce su propria convocazione, senza alcuna formalità.

La Società può richiedere la convocazione dell'Organismo di Vigilanza, qualora lo ritenga opportuno e con un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni.

Nel corso del primo anno dall'istituzione l'OdV deve riunirsi con cadenza almeno semestrale al fine di accertare l'applicazione corretta del Modello.

Delle operazioni svolte deve essere redatto apposita relazione scritta e sottoscritta dall'OdV.

Qualora l'OdV, nell'ambito della propria attività, venga a conoscenza di elementi che possano far ritenere la violazione del Modello da parte dei Destinatari, deve immediatamente procedere a svolgere ogni attività di indagine che riterrà opportuna, al solo scopo di verificare la fondatezza dell'addebito.

Nel caso in cui appaia all'evidenza una violazione suscettibile di integrare un'ipotesi di reato non ancora giunto a consumazione, l'OdV ne dà immediata notizia alla Società affinché questa impedisca il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento, onde ottenere l'esonero dalla responsabilità per l'A.C. Cesena S.p.A. ai sensi dell'art. 26 comma secondo del D. Lgs. n. 231/2001.

Ogni attività dell'Organismo di Vigilanza deve essere adeguatamente documentata e conservata.

A.C.CESENA

CODICE DISCIPLINARE

(Ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni ed integrazioni)

Approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 26 novembre 2012

INDICE

PREMESSA

ART. 1: PRINCIPI GENERALI E CRITERI SANZIONATORI

ART. 2: I DESTINATARI E LE CONDOTTE SANZIONATE

ART. 3: LE SANZIONI

3.1 I cd. “Sottoposti”

3.1.1 Lavoratori dipendenti e tesserati

3.1.1. a) Ammonimento verbale

3.1.1. b) Ammonimento scritto

3.1.1. c) Multa non eccedente l’importo di quattro ore di retribuzione

3.1.1. d) Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione

3.1.1. e) Licenziamento per giustificato motivo soggettivo

3.1.1. f) Licenziamento per giusta causa

3.1.2 Procedimento di applicazione della sanzione

3.1.3 Dirigenti

3.1.3 a) Ammonimento scritto

3.1.3 b) Licenziamento con preavviso

3.1.3 c) Licenziamento senza preavviso

3.1.4 Procedimento di applicazione della sanzione

3.2 I cd. “Apicali”

3.2 a) Richiamo ed intimazione a conformarsi al Modello

3.2 b) Sospensione dall’incarico

3.2 c) Revoca dell’incarico

3.2.1. Procedimento di applicazione della sanzione

3.3 Consulenti, collaboratori esterni, tirocinanti e “terzi”

PREMESSA

Il presente Codice Disciplinare completa il Modello di organizzazione, gestione e controllo previsto e disciplinato dal D. Lgs. n. 231/2001.

In particolare, gli artt. 6 e 7 di tale Decreto Legislativo individuano i vari profili di responsabilità in relazione:

i. ai reati commessi dai soggetti che si pongono in posizione cosiddetta "Apicale" (le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente);

ii. ai reati posti in essere da soggetti "Subordinati" sottoposti, cioè, alla direzione e/o alla vigilanza degli "apicali" (i lavoratori subordinati, i lavoratori a progetto, i consulenti, i collaboratori, gli agenti etc. etc.)

Il presente Codice Disciplinare svolge la precipua funzione di sanzionare le eventuali violazioni delle norme e dei principi indicati nel Codice Etico e descritti dal Modello di organizzazione, gestione e controllo *ex* D. L.gs n. 231/2001 avuto riguardo proprio a condotte poste in essere da soggetti "Apicali" o da soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza (cd. "Sottoposti").

Qualsivoglia condotta non conforme ai suddetti principi, violazione e/o inosservanza di essi non può ritenersi attribuibile alla Società o svolta per suo conto e/o interesse.

Tali violazioni o inosservanze danno luogo ad illeciti disciplinari e le sanzioni previste dal presente Codice Disciplinare integrano, non sostituendola, la disciplina generale dettata dal codice civile e dai singoli Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro applicabili ai Destinatari del Modello.

L'esercizio del potere disciplinare trova fondamento ed origine nel potere del datore di lavoro di organizzare e dirigere l'attività dei propri prestatori di lavoro, dettando regole di comportamento e disposizioni organizzative.

Ai sensi dell'art 2106 c.c. l'inosservanza agli obblighi di diligenza (art. 2104 c.c.) e di fedeltà (art. 2105 c.c.) posti a carico del prestatore di lavoro "può dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari, secondo la gravità dell'infrazione e in conformità delle norme" della contrattazione collettiva.

La r*atio* dell'adozione di un sistema di sanzioni è ben individuata nelle *"Linee Guida di Confindustria"* secondo cui le violazioni delle norme del Codice Etico:

"ledono il rapporto di fiducia instaurato con l'ente e devono, di conseguenza, comportare azioni disciplinari, a prescindere dall'eventuale instaurazione di un giudizio penale nei casi in cui il comportamento costituisca reato".[2]

Il presente Sistema Disciplinare è autonomo ed indipendente dagli altri giudizi che dovessero essere instaurati contro l'autore delle violazioni.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari individuate dal presente Codice prescinde dall'instaurazione di un eventuale giudizio penale o dall'esito dello stesso per reati previsti dal D. Lgs. n. 231/2001 e s.m.i.

Il presente Codice Disciplinare è stato redatto in ossequio alla normativa vigente avuto riguardo alla disciplina del codice civile, dello "Statuto dei lavoratori" (L. n. 300/1970) e dei vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, che dovranno trovare sempre piena applicazione.

Secondo quanto stabilito dall'art. 7 della L. 20 maggio 1970, n. 300 (cd. "Statuto dei lavoratori"), il datore di lavoro deve portare *"a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti"* le *"norme disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alle procedure di contestazione delle stesse".*

Il datore di lavoro deve, pertanto, predisporre un codice (cd. "Codice Disciplinare"), specificando:

[2] Cfr. *"Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/2001"* approvate da Confindustria il 7 marzo 2002 e successivamente aggiornate il 31 marzo 2008.

- i fatti disciplinarmente rilevanti;
- le relative sanzioni;
- le procedure di contestazione delle sanzioni comminate.

In caso di dubbi sulla condotta da tenere nello svolgimento delle attività affidate in relazione ad aspetti che si riferiscano all'oggetto dei principi generali di condotta, delle disposizioni organizzative, dei protocolli e procedure del Modello, i Destinatari sono tenuti a rivolgersi al proprio superiore gerarchico e all'Organismo di Vigilanza al seguente indirizzo odv@cesenacalcio.it per ricevere le necessarie direttive.

Tale segnalazione rimarrà riservata e non comporterà nessuna conseguenza all'interno della Società per chi la effettuerà.

Chiunque abbia conoscenza effettiva (o anche il solo dubbio) di una violazione delle norme contenute nel Modello, nel Codice Etico e nei Protocolli interni da parte dei relativi Destinatari è tenuto a darne comunicazione immediata all'Organismo di Vigilanza e al proprio superiore gerarchico.

Il mancato adempimento di tale obbligo configura condotta suscettibile di applicazione delle sanzioni previste dal presente Codice Disciplinare.

A tale Codice Disciplinare vengono assicurate le medesime forme di pubblicità riconosciute al Modello ed al Codice Etico, costituendone parte integrante.

ART. 1
PRINCIPI GENERALI E CRITERI SANZIONATORI

Con la locuzione *"Illecito disciplinare"* si intende qualsivoglia condotta posta in essere dai Destinatari che contrasti con le norme ed i principi individuati nel Modello e nel Codice Etico.

Ciascuna condotta costituente l'illecito disciplinare comporta l'applicazione di una sanzione la cui tipologia ed entità variano conformemente alla gravità della violazione ed in base ai seguenti parametri:

1)rilevanza delle prescrizioni violate;

2)posizione rivestita dal soggetto agente all'interno della Società e mansioni svolte;

3)entità dell'elemento psicologico: dolo (rappresentazione e volizione della condotta e delle conseguenze ad essa legate) o colpa (negligenza, imprudenza o imperizia) avuto riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;

4)entità del danno, o del pericolo, derivante alla Società ed agli *stakeholders*;

5)sussistenza di:

-circostanze aggravanti che determinano un aumento di pena (ad es. nel caso di recidiva, ossia quando il soggetto sia già reso autore di una condotta illecita nel pregresso o gli siano già state comminate sanzioni disciplinari nei 5 anni precedenti); o

-attenuanti (ad es. nel caso in cui il soggetto si sia dato da fare per eliminare, o comunque, attenuare le conseguenze dannose conseguenti alla propria condotta).

Qualora con una sola condotta vengano violate più disposizioni che determinano l'applicazione di sanzioni diverse, si applica quella più grave.

Il presente Sistema disciplinare è improntato ai seguenti principi:

a) Tempestività ed Immediatezza della contestazione della violazione.

Il procedimento disciplinare e l'eventuale irrogazione della sanzione devono avvenire entro un termine ragionevole e certo dall'apertura del procedimento stesso. L'immediatezza è tuttavia compatibile con l'intervallo temporale necessario per l'accertamento della condotta del lavoratore e per le adeguate valutazioni e determinazioni del datore di lavoro.

b) Garanzia del contraddittorio.

Laddove la Società venga a conoscenza di un fatto che può costituire un'infrazione disciplinare, in linea con quanto previsto dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori,

non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa.

c) Determinatezza

A pena di nullità della sanzione, la contestazione deve essere specifica così da permettere al destinatario di esercitare il proprio diritto di difesa.

Il datore di lavoro deve fornire l'indicazione degli elementi di fatto che consentono di evidenziare il significato univoco dell'addebito stesso, sicchè tale necessaria contestazione non può ridursi ad allusioni o vaghi sospetti.

Non sussiste invece alcun obbligo del datore di lavoro di indicare, nella contestazione degli addebiti, la sanzione che presumibilmente intende irrogare

d) Proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità della violazione;

e) Immutabilità della contestazione

I fatti contestati all'autore della violazione nella contestazione rimangono immutabili.

f) Pubblicità.

Il Codice Disciplinare deve essere portato a conoscenza dei soggetti "Apicali" nonché di tutti i lavoratori dipendenti, calciatori, tesserati che prestano la propria attività a favore della Società e dei collaboratori esterni e fornitori.

In tal senso la Società si impegna a far si che il Modello di organizzazione, gestione e controllo ed il Codice Disciplinare siano parte integrante dei contratto che di volta in volta verranno sottoscritti.

Il D. Lgs. n. 231/2001, a differenza del combinato disposto degli art. 2106 c.c. e dell'art. 7 Statuto dei Lavoratori, non conferisce una facoltà di applicazione della sanzione ma impone al datore di lavoro un vero e proprio obbligo di intervento.

Se il lavoratore commette un illecito penale diverso da quelli contenuti nel D. Lgs. n. 231/2001 il datore di lavoro è libero di intervenire sanzionando o meno il proprio lavoratore.

Al contrario, nel caso in cui la condotta del lavoratore integri uno dei reati-presupposto di cui al D. Lgs. n. 231/2001, il datore di lavoro deve necessariamente intervenire, pena la non configurabilità del "Modello 231" quale esimente della responsabilità amministrativa dell'ente.

ART. 2

I DESTINATARI E LE CONDOTTE SANZIONATE

Il presente Codice Disciplinare sanziona la violazione delle prescrizioni indicate nel Modello di organizzazione, gestione e controllo *ex* D. Lgs. n. 231/2001, nonché la violazione della Legge applicabile all'attività svolta per conto della A.C. Cesena S.p.A. che possano arrecare un danno, anche solo potenziale, alla Società stessa.

Sono soggetti alle disposizioni del presente Codice Disciplinare tutti i Destinatari del Modello di organizzazione, gestione e controllo e del Codice Etico redatto dalla A.C. Cesena S.p.A.

Nessun soggetto operante all'interno della Società, o per conto di essa, può giustificare la propria condotta illecita invocando l'ignoranza dei contenuti del Modello di organizzazione, gestione e controllo e del Codice Etico, nonché del presente Codice Disciplinare.

Sono soggetti al Sistema disciplinare gli amministratori, i sindaci, i componenti dell'Organismo di Vigilanza, i dirigenti, i dipendenti, i calciatori, i tesserati, i consulenti, i collaboratori ed i terzi che abbiano rapporti contrattuali con la Società.

L'Organismo di Vigilanza vigila affinché le misure siano applicate regolarmente ed efficacemente.

ART. 3

LE SANZIONI

3.1 I cd. "Sottoposti"

3.1.1 Lavoratori dipendenti (Quadri e Impiegati) e tesserati

La violazione dei principi individuati nel Modello di organizzazione, gestione e controllo, o delle misure e delle procedure aziendali costituisce, se commessa dai "sottoposti" - ossia quei soggetti che siano assoggettati alla direzione o alla vigilanza degli "apicali", di cui all'art. 5, comma 1, lettera *b)*, D.Lgs. n. 231/2001 - inadempimento contrattuale in relazione alle obbligazioni che derivano dal rapporto di lavoro secondo quanto prescritto dagli artt. 2104 c.c. e 2106 c.c[3].

In base al combinato disposto degli artt. 5 e 7 del D. Lgs. n. 231/2001, e in ossequio alle prescrizioni contenute nell'art. 7 dello "Statuto dei Lavoratori", le sanzioni previste nella presente sezione si applicano ai soggetti legati all'ente da un rapporto di lavoro di tipo subordinato compresi, pertanto, i dirigenti, e non solo i quadri, e gli impiegati che pongano in essere illeciti disciplinari.

Avuto riguardo ai calciatori, che devono essere considerati soggetti dipendenti a tutti gli effetti, dovrà essere tenuto in considerazione anche l'accordo collettivo tra

[3] *Art. 2104 c.c. " Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall'interesse dell'impresa e da quello superiore della produzione nazionale (1176).*
Deve inoltre osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende".
Art. 2106 c.c. "L'inosservanza delle disposizioni contenute nei due articoli precedenti può dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari, secondo la gravità dell'infrazione (e in conformità delle norme corporative)"

F.I.G.C., Lega Nazionale Professionisti e Associazione Italiana Calciatori in vigore al momento della commissione dell'illecito.

3.1.1. a) Ammonimento verbale

È la sanzione di minore gravità che viene comminata nei casi in cui il soggetto svolga la propria attività lavorativa con scarsa diligenza ed inosservanza delle misure poste a garanzia dello svolgimento dell'attività della Società arrecando in tal modo un pregiudizio a quest'ultima.

Incorre nella sanzione dell'ammonimento verbale il soggetto che violi colposamente, e per la prima volta, le disposizioni del Modello, del Codice Etico e/o dei Protocolli interni senza che tali infrazioni assumano rilevanza verso l'esterno.

3.1.1. b) Ammonimento scritto

Si applica ai soggetti recidivi autori di condotte che, se realizzate per la prima volta, determinerebbero l'applicazione del solo ammonimento verbale.

3.1.1. c) Multa di ammontare pari all'importo di quattro ore di retribuzione lorde

Può incorrere nella sanzione della multa - nella misura indicata in rubrica – il soggetto che ponga in essere una condotta che, anche solo a livello potenziale, violi i principi individuati nel Modello, nel Codice Etico e nei Protocolli interni inerenti i rapporti con la Pubblica Amministrazione, la correttezza e trasparenza della gestione, il trattamento delle informazioni riservate o i rapporti con le autorità giudiziarie (ad esempio, la mancata segnalazione di accertamenti ovvero di mandati di comparizione emessi nei confronti dei lavoratori, per motivi attinenti la prestazione lavorativa) o tutte le violazioni che, pur non rientrando nel punto 3.1.1. b), non comportino sanzioni più gravi.

3.1.1. d) Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni

Viene disposta la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, fino ad un massimo di 10 (dieci) giorni, nei casi di recidiva nella commissione di violazioni di cui al punto precedente, nonché nei casi di violazioni procedurali di significativa gravità tale da esporre la Società a responsabilità nei confronti dei terzi.

Ancora, è sanzionata con la sospensione l'inosservanza intenzionale delle prescrizioni indicate nel Modello nel suo complesso caratterizzate dall'elemento psicologico della volontarietà (a titolo esemplificativo e non esaustivo: nella redazione di relazioni e documenti, nel rilasciare dichiarazioni contenenti trascrizioni di informazioni o dati falsi, attestazioni di fatti non veri, sottoscrizioni di false dichiarazioni, alterazione o distruzione di relazioni e documenti etc. etc.).

Dà luogo all'applicazione di tale sanzione, infine, la violazione lieve della normativa dettata in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

3.1.1. e) Licenziamento per giustificato motivo soggettivo

La sanzione del licenziamento con preavviso per giustificato motivo soggettivo si applica nei casi di violazioni del Modello, del Codice Etico e dei Protocolli interni da cui possa potenzialmente derivare l'applicazione nei confronti della Società di una o più sanzioni previste dal D. Lgs. n. 231/2001.

Ancora, in caso di gravi violazioni della normativa dettata in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

3.1.1. f) Licenziamento per giusta causa

La sanzione del licenziamento per giusta causa, senza preavviso, si applica in caso di violazioni del Modello, del Codice Etico e dei Protocolli interni, commesse con dolo o colpa così grave da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro o in caso di condotte poste in essere al fine di commettere inequivocabilmente uno dei

fatti-reato individuati nel D. Lgs. n. 231/2001 o in caso di condanna passata in giudicato per aver commesso uno dei reati ivi previsti.

In questi casi è discrezione della Società comminare al soggetto una preventiva sospensione cautelare dal lavoro e dalla retribuzione, con effetto immediato e per un periodo non superiore a 10 (dieci) giorni.

3.1.1. g) Regolamento interno valido per i calciatori

Con il presente documento, la A.C. Cesena S.p.A. ha stabilito, redatto, concordato e definito il proprio regolamento interno a cui dovranno scrupolosamente attenersi tutti i calciatori professionisti nonché i "Giovani di Serie in addestramento tecnico" ad esso tesserati.

Il mancato rispetto delle disposizioni, e dei comportamenti di seguito indicati, determina l'applicazione di sanzioni e provvedimenti disciplinari nei confronti degli autori da parte della Società.

È compito dei Componenti dello Staff Tecnico, ed in particolare del Team Manager, del Direttore Sportivo e del Responsabile Tecnico della "prima squadra", verificarne la puntuale l'osservanza.

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, valgono gli usi consolidati, le normative prescritte dal regolamento Federale, i singoli contratti e pattuizioni dei calciatori e le leggi vigenti in materia.

1. Istruzioni tecniche, obblighi e regole di comportamento

I calciatori devono adempiere la propria prestazione sportiva nell'ambito dell'organizzazione predisposta dalla Società con l'osservanza delle istruzioni tecniche e della altre prescrizioni impartite per il conseguimento degli scopi agonistici.

I calciatori sono tenuti ad osservare strettamente il dovere di fedeltà nei confronti della Società e devono evitare comportamenti idonei ad arrecare pregiudizio all'immagine della Società.

Le prescrizioni attinenti al comportamento di vita dei calciatori che il club fornisce agli stessi sono legittime e vincolanti, previa accettazione per iscritto da parte dei medesimi.

I calciatori non potranno ingiustificatamente rifiutare l'accettazione di tali prescrizioni, salvo che le stesse violino il rispetto della dignità umana e/o esulino da esigenze dell'attività professionistica.

È preclusa, ai calciatori, la facoltà di interferire nelle scelte di natura tecnica, gestionale ed aziendale della Società.

2. Convocazioni ed osservanza degli orari

La stretta osservanza degli orari è considerata dalla Società condizione necessaria ed imprescindibile della buona educazione e del comportamento positivo di ogni atleta, soprattutto per il valore che essa ha, per il lavoro del gruppo, per il rispetto dovuto ai compagni di squadra e all'intero Staff Tecnico.

La puntualità deve essere osservata in occasione delle convocazioni per gare, ritiri, allenamenti, riunioni, visite mediche e cure fisioterapiche e, più in generale, in ogni circostanza ufficiale o di lavoro cui è chiamata la squadra o i singoli calciatori.

In caso di ritardo rispetto agli orari di convocazione, la Società ha facoltà di comminare all'autore del ritardo sanzioni disciplinari.

3. Ritiri *pre* e *post* gara

Le decisioni sull'opportunità di effettuare ritiri pre e *post* gara sono di competenza esclusiva del Responsabile Tecnico, di comune accordo con i dirigenti dell'Area Tecnica della Società, e gli atleti dovranno obbligatoriamente parteciparvi.

Durante i ritiri è richiesto ai calciatori di evitare qualsiasi atteggiamento che crei molestia o disturbi agli altri componenti la comitiva e, soprattutto, agli altri ospiti dell'Hotel.

Durante i ritiri i calciatori potranno intrattenersi esclusivamente con le persone espressamente autorizzate dalla Società. Tale disposizione verrà applicata sia che si tratti di famigliari, tesserati per la Società, Giornalisti o Terzi.

In particolare, durante i ritiri è fatto divieto ai calciatori di ricevere od intrattenersi con agenti, procuratori od altri professionisti del settore.

Ogni eventuale deroga a questa disposizione necessita di una preventiva autorizzazione della Società.

In occasione dei ritiri sono a carico dei calciatori gli extra, le spese telefoniche e le consumazioni (acqua minerale esclusa).

4. Trasferte

I viaggi della squadra sono effettuati esclusivamente con i mezzi di trasporto decisi dalla Società.

Durante le trasferte in pullman, in caso di soste in autogrill, bar o locali pubblici, i calciatori convocati devono seguire strettamente i consigli alimentari dello Staff Medico e Tecnico. A tal proposito la Società metterà a disposizione dei propri calciatori alimenti e bevande appropriate.

Per ogni gara esterna di Campionato, o di Coppa Italia, la Società, di comune accordo con il Responsabile Tecnico, concede un massimo di tre permessi fra i calciatori convocati che possono così essere sollevati dal far ritorno in sede con i mezzi di trasporto decisi dalla Società.

Tali permessi vengono concordati dai calciatori e comunicati dal Capitano della squadra al Team Manager almeno tre giorni prima della trasferta in questione.

Il Team Manager concederà tale deroga previa autorizzazione dello Staff Tecnico ed in particolare del Responsabile Tecnico e/o del Direttore Sportivo.

Nell'accordare i predetti permessi, la Società favorisce i calciatori residenti, nativi od aventi un nucleo familiare proveniente dalla città o dal territorio di riferimento della trasferta stessa.

Gli atleti convocati devono presentarsi muniti di documento d"identità personale e/o del passaporto.

In occasione delle trasferte sono a carico dei calciatori gli extra, le spese telefoniche e le consumazioni (acqua minerale esclusa).

5. Permessi per assenze temporanee dalla città

Tutti i permessi motivati, devono essere richiesti con un congruo lasso di tempo prima della preventivata partenza al Team Manager e concessi dallo Staff Tecnico, in particolare dal Responsabile Tecnico e/o dal Direttore Sportivo.

I tesserati, tranne che nel giorno di riposo, devono comunicare quindi al Team Manager anche eventuali spostamenti fuori città.

Se il permesso vale per oltre 24 ore, i calciatori devono lasciare il recapito provvisorio presso la segreteria della Società, ai fini di eventuali, urgenti ed importanti comunicazioni (in caso di riservatezza sulla destinazione del viaggio, il recapito può essere lasciato in busta chiusa, con la dicitura "*da aprirsi solo in caso d'estrema necessità*").

6. Comportamento allenamenti e/o gare

Il comportamento degli atleti negli spogliatoi, nel recinto di gioco e fuori deve essere improntato al massimo rispetto nei confronti di tutti.

Gli atleti devono tenere in campo un comportamento che rispecchi l'etica dello sportivo e che sia conforme a quanto stabilito dalle norme regolamentari della F.I.G.C.

Saranno puniti con estrema severità atti di particolare violenza e/o falli di reazione nei confronti di avversari, con la deduzione di una somma dal 5% al 20% della retribuzione mensile.

Inoltre i calciatori che esultano togliendosi la divisa di gioco a seguito di un goal, sono puniti con un'ammenda di € 1000,00.

Tutti gli atleti devono usare nei confronti degli Ufficiali di gara il massimo rispetto ed educazione, evitando proteste o gesti che possano provocare l'espulsione o l'ammonizione.

Devono essere assolutamente evitati atteggiamenti plateali di critica e di sfiducia verso i compagni di squadra ed anche verso i Tecnici ed i Dirigenti.

Al momento della sostituzione durante la gara il calciatore che esce dal campo, deve salutare e incoraggiare il compagno che subentra, per poi sedersi in panchina.

Alla fine di ogni gara ufficiale, dopo aver stretto la mano agli Ufficiali di gara ed agli avversari, il capitano riunisce la squadra a centro campo per il saluto agli spettatori .

In caso di squalifica di un calciatore la Società si riserva la facoltà di proporre al Collegio Arbitrale una riduzione del compenso sino al 5% dello stipendio mensile.

Le proteste, gli atti irriguardosi e le ingiurie nei confronti degli Ufficiali di gara, se sanzionate, danno sempre luogo all'esercizio delle proposte di riduzione di compenso, anche se soltanto concorrenti con altre infrazioni alla squalifica per somma di ammonizioni.

Inoltre, anche comportamenti o gesti di particolare gravità non rilevati dagli Ufficiali di gara, sono oggetto di decurtazione di una somma dal 5% al 20% della retribuzione mensile.

7. Biglietti omaggio

In occasione delle gare casalinghe ufficiali (Campionato e Coppa Italia), ai calciatori vengono consegnati i biglietti per il settore dello stadio Manuzzi denominato "*Distinti Centrali Inferiori*", in base ai seguenti criteri: n. 2 biglietti per ogni calciatore della rosa, più un ulteriore biglietto solo per i calciatori convocati.

In occasione delle gare esterne la Società si impegna a mettere a disposizione dei calciatori e dello Staff Tecnico un numero di biglietti variabile a seconda della quantità fornita dal club ospitante, cercando di soddisfare le esigenze eventualmente rappresentate.

La distribuzione dei biglietti non può essere effettuata il giorno stesso della gara.

La Società si impegna a facilitare i calciatori nell'acquisti dei biglietti, purché le richiesta non avvenga il giorno della gara.

8. Materiale sportivo e indumenti Societari

In occasione di ogni gara ufficiale i calciatori convocati hanno a disposizione 1 (una) maglia da gioco.

E' fatto assoluto divieto di cedere, a qualsiasi titolo, il materiale tecnico fornito dalla Società.

In caso di violazione delle prescrizioni suddette, la Società provvede all'addebito all'interessato dell'importo corrispondente.

La perfezione della divisa di gioco e della divisa societaria in occasione di viaggi, trasferimenti, soggiorni in alberghi o partecipazioni a riunioni, pranzi ufficiali e trasmissioni televisive, offre all'opinione pubblica l'immagine di stile della Società.

I tesserati sono quindi tenuti ad indossare la divisa sociale, come indicato all`atto della convocazione, su disposizione del Team Manager.

I tesserati devono custodire con diligenza e cura gli indumenti ed i materiali sportivi forniti dalla Società.

I calciatori devono utilizzare esclusivamente indumenti prescritti dalla Società, intendendosi come tali la "divisa", gli accessori e gli indumenti sportivi da indossare durante gli allenamenti, nel pre-gara, durante le attività preparatorie (riscaldamento) alla gara" e nei momenti di riposo durante i ritiri collegiali.

9. Assistenza e tutela sanitaria/calciatori infortunati

E' fatto obbligo ai calciatori di sottoporsi agli accertamenti clinici/diagnostici periodici previsti dalla vigente legislazione ed è loro diritto usufruire dell'assistenza sanitaria prevista dall'organizzazione medica della Società.

Al termine delle gare e degli allenamenti, i calciatori hanno l'obbligo di comunicare tempestivamente allo Staff medico qualsivoglia problema fisico.

Il giorno successivo alla gara, gli atleti che riscontrino problematiche di natura fisica ne devono dare immediata comunicazione al medico sociale e devono attenersi scrupolosamente alle prescrizioni di quest'ultimo.

I calciatori infortunati potranno riprendere gli allenamenti soltanto dopo la dichiarazione d'idoneità del medico stesso.

I calciatori infortunati non possono allontanarsi da Cesena senza autorizzazione della Società.

E' fatto obbligo ai calciatori infortunati di presentarsi agli allenamenti almeno mezz'ora prima rispetto all'orario di convocazione del resto della squadra. Gli stessi dovranno, altresì, presentarsi negli orari extra-allenamento stabiliti dal medico sociale e dallo Staff Tecnico per le necessarie cure fisioterapiche e riabilitative. I giocatori infortunati su disposizione del Responsabile Tecnico devono assistere ai bordi del campo a tutte le esercitazioni tecnico-tattiche svolte dai compagni, salvo preventiva autorizzazione e non possono lasciare il Centro Sportivo prima del termine dell'allenamento.

I calciatori che, in caso d'infortunio o malattia, intendono sottoporsi a trattamenti sanitari da parte di fisioterapisti e/o personale medico di propria fiducia, devono preventivamente informarne la Società che ha diritto di delegare il medico sociale ad assistere all'operato dei colleghi.

Al fine di evitare di incorrere in condotte che violino la normativa dettata in materia antidoping, i calciatori devono tassativamente astenersi dall'assunzione di farmaci, pomate o colliri non prescritti dal medico sociale.

In caso di malattia improvvisa che colpisca il calciatore al di fuori della Società, deve essere tempestivamente avvisato il medico sociale dell'A.C. Cesena S.p.A. al fine di poter essere autorizzato ad assumere farmaci prescritti da altro medico. In tali ipotesi, il calciatori ha l'obbligo di comunicare al personale medico che lo ha in cura il suo *status* di atleta professionista.

In tutti i casi di infortuni, malattie, esami clinici e visite specialistiche riguardanti i tesserati della A.C. Cesena S.p.A., i componenti dello staff medico s'impegnano a rispettare la normativa dettata in materia di privacy per quanto riguarda

10. Pubbliche dichiarazioni

Oltre all'osservanza di quanto prescritto Codice di Giustizia Sportiva sul punto, relativo ai pubblici giudizi o rilievi lesivi della reputazione di altre persone o di altri organismi operanti nell'ambito federale, i calciatori devono sempre e comunque astenersi da dichiarazioni pubbliche o anche private, riguardanti i propri compagni, Tecnici o Dirigenti che possano creare tra gli stessi malcontenti e risentimenti, nonché il turbamento dell'armonia del gruppo o dell'immagine della Squadra, della Società e dei propri compagni. Ogni problematica che possa ingenerare malumore ed essere oggetto di recriminazione, va discussa in occasione di incontri privati o, se del caso, collettivi nell'ambito della Società.

L'infrazione a questa norma di comportamento è automaticamente sanzionata con una multa commisurata alla gravità dei fatti, dal 5% al 20% della retribuzione mensile.

Per garantire il rispetto della normativa sulla *privacy* e la tutela sia della riservatezza aziendale che personale e, comunque, per salvaguardare lo spirito di gruppo, i calciatori devono tassativamente astenersi dal rilasciare pubbliche dichiarazioni o commenti o in ogni caso dal diffondere o divulgare notizie aventi ad oggetto termini, condizioni (anche economiche) ed ogni altra vicenda collegata al

proprio contratto o a quello dei compagni di Squadra, incluso lo stato delle trattative ed i rinnovi in discussione.

I divieti sopra elencati si estendono anche ai giudizi, rilievi o commenti fatti via *Web*, tramite siti *internet* personali o di terzi, *social network* (Facebook, Twitter, ecc.), *forum, blog* o *chat* di qualsiasi tipo.

Ogni violazione dei divieti suddetti sarà oggetto di proposta d`adeguata sanzione al Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Professionisti.

11. Rapporti con gli organi di informazione

I rapporti con gli organi di informazione (Giornali, TV, radio e siti internet) devono essere concordati con l'Ufficio Stampa della Società.

E' severamente vietato rilasciare interviste, anche telefoniche senza la preventiva autorizzazione da parte della Società.

I calciatori rigorosamente individuati dall'Ufficio Stampa, al termine di ciascuna gara ufficiale, hanno l'obbligo di recarsi in sala stampa e/o in *mixed zone* per le interviste post-gara indossando esclusivamente l'abbigliamento sociale.

La Società vieta ai propri tesserati di commentare ogni tipo di decisione presa dagli Ufficiali di gara e/o di esprimere commenti o giudizi sull'operato dei medesimi.

12. Partecipazione a trasmissioni radiofoniche e televisive

Ciascun calciatore assicura la propria partecipazione (anche solo a carattere telefonico) a trasmissioni d'interesse sportivo trasmesse da Sky, Mediaset, Rai, Sportitalia, La7, emittenti private e locali, radio o siti internet.

Tali partecipazioni devono essere concordate con la Società e programmate con congruo preavviso.

13. Impegni societari dei calciatori

La Società, nell'interesse generale e per quello particolare dei suoi giocatori, è chiamata a partecipare ad alcune attività o manifestazioni, dirette a stabilire un buon rapporto con l'ambiente in cui opera, in particolare con gli Sponsor, le

Istituzioni, le rappresentanze civili, le organizzazioni ed Enti umanitari e i *Clubs* dei tifosi.

a) Impegni collegiali della squadra

Per i rapporti con gli Sponsor ed in talune occasioni, la Società può richiedere la partecipazione o di singoli calciatori, scelti di volta in volta, oppure dell'intera rosa di prima squadra, a cui gli stessi sono obbligati a partecipare, indossando la divisa sociale, ove richiesto.

La Società ricorda ai propri tesserati che la gestione dei diritti d'immagine, qualora inclusa nel contratto, è di proprietà esclusiva della Società stessa. In caso di diversa pattuizione in tal senso, la Società invita i giocatori a non sottoscrivere accordi di sponsorizzazione con aziende che siano in diretta concorrenza con gli Sponsor istituzionali della Società. In ogni caso, è fatto assoluto divieto ai calciatori, nei rapporti con i propri Sponsor, di utilizzare immagini con la divisa ufficiale o da gioco dell'A.C. Cesena, salvo la preventiva autorizzazione scritta dalla Società.

b) Impegni con le organizzazioni dei tifosi

Partecipare alle feste dei "*Cesena Clubs*" è un momento importante di collegamento con la Tifoseria. A tale proposito ciascun calciatore assume l'obbligo di assicurare la propria presenza per almeno 2-3 a stagione sportiva. Tali partecipazioni sono programmate e concordate con un certo anticipo. La calendarizzazione delle attività viene pubblicata dalla Società nella bacheca dello spogliatoio.

Il punto di ritrovo per raggiungere il luogo degli incontri con i *Clubs* è sempre lo stadio, salvo diversa comunicazione. La Società mette a disposizione dei calciatori e dello Staff Tecnico, un proprio addetto e una propria autovettura.

c) Impegni per eventi Cesena *Store*

Per avvicinare il *Club* e la tifoseria, nonché per favorire la promozione del *brand* A.C. Cesena, i calciatori sono tenuti a partecipare, singolarmente o collettivamente, agli eventi organizzati presso i punti vendita Cesena *Store*.

La calendarizzazione delle attività viene pubblicata dalla Società nella bacheca dello spogliatoio.

Posto che gli impegni stabiliti ai capoversi a), b) e c) che precedono, devono ritenersi a tutti gli effetti quale adempimento agli obblighi lavorativi, anche per essi si richiama il principio della puntualità enunciato al punto 2).

14. Pratica di altri sport

I calciatori hanno l'obbligo di preservare la propria integrità psico-fisica: in tal senso devono astenersi dal porre in essere qualsivoglia condotta che possa mettere a rischio, anche solo potenziale, la propria incolumità.

La pratica di qualsiasi disciplina sportiva diversa, anche a titolo non agonistico, deve essere preventivamente autorizzata dalla Società.

I calciatori non possono allenarsi, né disputare gare, con squadre di altre Società neanche a titolo di beneficienza.

A tale effetto il "Calcio a 5" (cd. calcetto) è equiparato al gioco del calcio.

15. Rapporto con gli agenti dei calciatori

I rapporti tra la Società ed i calciatori avvengono, di norma, senza alcuna intermediazione salvo eventuali pattuizioni attinenti alla componente economica del contratto, nel qual caso possono farsi assistere da procuratori sportivi limitatamente a tale apsetto e sempreché tali trattative non avvengano nel corso dei ritiri o nell'immediatezza delle gare.

I calciatore hanno l'obbligo di comunicare per iscritto alla Società il nominativo del proprio Procuratore. Devono, altresì garantire il possesso da parte di questi ultimi dei requisiti prescritti dalla normativa federale per l'esercizio della relativa attività.

16. Divieto di scommesse

In ossequio a quanto prescritto dall'art. 6 del Codice di Giustizia Sportiva, la Società vieta ai propri tesserati di effettuare o accettare scommesse, direttamente o per interposta persona, anche presso i soggetti autorizzati a riceverle, o di agevolare

scommesse di altri con atti univocamente funzionali alla effettuazione delle stesse, che abbiano ad oggetto i risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati in ambito FIFA, UEFA e FIGC.

17. Disposizioni Particolari:

a) i giocatori non convocati hanno l'obbligo di assistere alle gare interne della Squadra, salvo particolari permessi preventivamente accordati dalla Società;

b) i calciatori devono parcheggiare le proprie automobili all'interno del Centro Sportivo di Villa Silvia nelle aree all'uopo destinate;

c) è severamente vietato fumare prima e dopo gli allenamenti, o le gare, negli spogliatoi ed all'interno del pullman della Società.

d) è severamente vietato il gioco d`azzardo.

18. Reclami-Istanze-Richieste

Per qualunque esigenza, necessità, richiesta di chiarimento, reclamo ed istanza, i calciatore devono essere presentate esclusivamente al Team Manager Sig. Fiorenzo Treossi, che provvederà a sottoporre il tutto ai Dirigenti Responsabili.

3.1.2 Procedimento di applicazione della sanzione

Per i provvedimenti disciplinari più gravi dell'ammonimento verbale l'apertura del procedimento disciplinare deve essere comunicata al destinatario in forma scritta (*cd. contestazione*) e deve contenere l'indicazione specifica degli addebiti.

Il provvedimento non potrà essere emanato se non siano trascorsi 5 (cinque) giorni dalla contestazione, nel corso dei quali il lavoratore potrà presentare le proprie giustificazioni anche verbalmente.

Se il provvedimento disciplinare non viene emanato entro tale termine, le giustificazioni addotte dal lavoratore si riterranno accolte.

Il provvedimento disciplinare dovrà essere adeguatamente motivato e comunicato per iscritto.

Le lettere di assunzione contengono un'apposita clausola che prevede la sanzionabilità del comportamento del lavoratore in caso di condotte difformi a quanto previsto dal Modello e dal Codice Etico.

Per tutto quanto attiene le procedure di accertamento delle violazioni, i procedimenti disciplinari e l'applicazione delle sanzioni si applicano le disposizioni previste dalla L. n. 300/1970, dalle normative e dai C.C.N.L. vigenti in tema di procedimento disciplinare. Nella procedura di accertamento delle violazioni ed applicazione delle sanzioni disciplinari resta, tuttavia, necessario un'informativa all'Organismo di Vigilanza che esprimerà il proprio parere non vincolante.

3.1.3 Dirigenti

Il rispetto, da parte dei Dirigenti di quanto prescritto dal Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla società, unito all'onere di far si che le risorse assoggettate al proprio controllo rispettino il Modello medesimo, costituiscono gli elementi caratterizzanti del proprio operato il cui rapporto con la Società è caratterizzato dalla natura fiduciaria.

La necessità che i Dirigenti adottino condotte irreprensibili è di vitale importanza non solo in quanto tutti i dipendenti conformano i propri comportamenti alla esemplarità delle loro condotte ma anche perché tali condotte assumono una notevole rilevanza verso

l'esterno della Società in termini di immagine della medesima.

Le lettere di assunzione contengono un'apposita clausola che prevede la sanzionabilità del comportamento del dirigente in caso di condotte difformi a quanto previsto dal Modello, dal Codice Etico e dai Protocolli interni.

I Dirigenti che violino le prescrizioni del Modello, del Codice Etico e/o dei Protocolli interni o in caso di omesso controllo e vigilanza sull'operato dei propri subordinati

che determini, agevoli o non eviti tali violazioni da parte di questi ultimi si provvederà ad applicare, sono soggetti alle seguenti sanzioni disciplinari:

3.1.3 a) Ammonimento scritto

Incorre nella sanzione dell'ammonimento scritto il Dirigente che commetta una violazione non grave delle disposizioni contenute nel Modello, nel Codice Etico e/o nei Protocolli interni.

3.1.3 b) Licenziamento con preavviso

Il Dirigente che commetta una grave violazione delle prescrizioni contenute nel Modello, nel Codice Etico e/o nei Protocolli interni è soggetto al licenziamento con preavviso in quanto condotta costituente grave inadempimento.

3.1.3 c) Licenziamento senza preavviso

Qualora un Dirigente commetta una violazione delle disposizioni contenute nel Modello, nel Codice Etico e/o nei Protocolli interni così grave da far venire meno il rapporto fiduciario con la Società è soggetto al licenziamento senza preavviso.

3.1.4 Procedimento di applicazione della sanzione

Per tutto quanto attiene le procedure di accertamento delle violazioni, i procedimenti disciplinari e l'applicazione delle sanzioni si applicano le disposizioni previste dalla L. n. 300/1970, dalle normative e dai C.C.N.L. vigenti in tema di procedimento disciplinare. Nella procedura di accertamento delle violazioni ed applicazione delle sanzioni disciplinari resta, tuttavia, necessario un'informativa all'Organismo di Vigilanza che esprimerà il proprio parere non vincolante.

3.2 I cd. "Apicali"

Per quanto riguarda l'applicazione del codice disciplinare alle violazioni dei principi contenuti nel Modello, nel Codice Etico e nei Protocolli interni commesse dagli "apicali" è necessario prendere in considerazione alcuni soggetti, quali gli amministratori, i direttori e le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza altrui.

Qualora si accerti che l'Organismo di Vigilanza abbia posto in essere comportamenti in violazione al Modello o al Codice Etico, ovvero ometta di adempiere ai propri doveri di vigilanza, la Società procederà con opportune misure in coerenza con lo stato e il profilo del componente.

In caso di violazione da parte di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale di quanto prescritto nel Modello e nel Codice Etico adottato dalla Società, l'Organismo di Vigilanza informa l'Assemblea dei Soci ed il Collegio Sindacale e l'intero Consiglio di Amministrazione i quali decidono, nell'adunanza appositamente convocata, i provvedimenti da adottare in conformità alla Legge.

Agli Amministratori viene richiesto, all'atto dell'accettazione dell'incarico, l'impegno a rispettare le disposizioni del Modello e del Codice Etico con le conseguenti sanzioni in caso di violazione delle norme ivi prescritte.

Le eventuali contestazioni di reati agli Amministratori, rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, da parte dell'Autorità Giudiziaria, non comportano l'automatica applicazione delle sanzioni disciplinari qui previste, essendo la valutazione rimessa all'Assemblea dei Soci.

3.2 a) Diffida a conformarsi al Modello

Tale sanzione consiste nella comunicazione per iscritto dell'avvenuto accertamento della violazione e dell'indicazione formale a conformarsi alle norme prescritte dal Modello, dal Codice Etico e dai Protocolli Interni. Può essere applicata per

violazioni di modesta entità che non abbiano comportato né per la Società né per alcuna persona fisica l'iscrizione nel registro generale notizie di reato.

3.2 b) Sospensione dall'incarico

Consiste nella sospensione da tutte le mansioni riguardanti l'incarico svolto per un periodo di tempo non superiore a quindici giorni, con contestuale sospensione dalla percezione degli emolumenti. Può essere applicata in caso di un'unica violazione delle norme imposte dal Modello che costituiscono reato, anche in caso di mancata iscrizione nel registro delle notizie di reato. Può altresì essere applicata in caso di violazione delle norme stabilite a tutela della salute e sicurezza sul lavoro qualora siano di non rilevante entità e non abbiano comportato lesioni di significativa importanza.

3.2 c) Revoca dell'incarico

Può essere applicata in caso di infrazioni che abbiano determinato l'iscrizione nel registro generale notizie di reato di una persona fisica ovvero della Società, nonché in caso di recidiva delle violazioni di cui al precedente punto 3.2 b.). Possono, altresì, essere disposte in caso di violazione delle norme stabilite a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro nel caso siano accertate responsabilità rilevanti per il verificarsi di eventi di lesioni gravi o gravissime ovvero per omicidi colposi.

3.2.1. Procedimento di applicazione della sanzione

Anche in caso di apertura di procedimento disciplinare nei confronti di un soggetto "apicale" – così come avviene nel caso dei "sottoposti" – l'addebito deve essere contestato per iscritto con l'indicazione specifica dell'infrazione commessa da parte dell'organo giudicante formato dal Consiglio di Amministrazione e dal Collegio Sindacale.

Assume la funzione di coordinatore dell'organo giudicante il Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero l'Amministratore Delegato.

Nella contestazione scritta deve, inoltre, essere indicato il termine di cinque giorni assegnato all'incolpato per fornire le proprie giustificazioni ed osservazioni.

L'incolpato, entro il medesimo termine, potrà chiedere di essere sentito dall'organo giudicante, eventualmente assistito da persona di sua fiducia.

L'eventuale audizione deve essere fissata entro tre giorni dalla richiesta.

Il provvedimento finale del procedimento sopra descritto verrà emesso previo parere non vincolante dell'O.d.V.

Il provvedimento disciplinare dovrà essere motivato e comunicato per iscritto.

3.3 Consulenti, collaboratori esterni, tirocinanti e "terzi"

Ogni violazione del Modello, del Codice Etico e/o dei Protocolli interni commessa da collaboratori esterni, *partners*, consulenti, professionisti e, più in generale, da coloro che collaborano con la Società - pur non essendovi legati da un rapporto di dipendenza - perpetrata nello svolgimento di attività in nome e/o per conto o sotto il controllo della Società, qualora siano tali da comportare anche il solo rischio di applicazione di sanzioni a danno di quest'ultima, legittimeranno l'immediata applicazione di misure disciplinari nei confronti degli autori delle violazioni.

La Società si impegna ad inserire nei contratti specifiche e dettagliate clausole risolutive espresse.

Se tali violazioni risultino non gravi la Società si riserva, comunque, la facoltà di valutarle negativamente ai fini del rinnovo del contratto e/o dell'incarico.

Qualora da tali violazioni derivi, sotto qualsiasi forma, un danno alla Società – come ad es. nel caso di applicazione alla stessa da parte del giudice delle misure previste *ex* D. Lgs. n. 231/01 – quest'ultima potrà agire per il soddisfacimento

integrale dei propri diritti richiedendo il risarcimento dei danni subiti alle Autorità competenti.

PARTE SPECIALE

(*omissis*)

LE SINGOLE FATTISPECIE DELITTUOSE

La presente sezione presenta l'elencazione delle fattispecie costituenti reato che ingenerano responsabilità amministrativa per l'Ente, analizzate in relazione al rischio evidenziato, partendo da quello più alto e ulteriormente suddivise in base alla peculiarità o meno dei reati stessi

SEZIONE 1: RISCHIO ELEVATO

A) REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE *EX* ART. 24 D. LGS. N. 231/2001

Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico.

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli artt. 316 bis, 316 ter, 640 comma 2, n.1, 640 bis e 640 ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Art. 316 bis c.p. Malversazione a danno dello Stato

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalla Comunità Europea contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Art. 316 ter c.p. Indebita percezione di erogazione a danno dello Stato

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'art. 640 bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità Europea è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a € 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 5.164 a € 25.822.

Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

Art. 640 comma II n. 1 c.p. Truffa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico

Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51 a € 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309 a € 1.549 se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di fa esonerare qualcuno dal servizio militare.

Art. 640 bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'art. 640 riguarda contribuiti, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o della Comunità Europea.

Art. 640 ter c.p. Frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51 a € 1032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309 a € 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'art. 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.

ART. 25 D. LGS. N. 231/2001

Concussione e corruzione

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli artt. 318, 321 e 322, commi 1 e 3, c.p. si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli artt. 319, 319 ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, c.p. si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli artt. 317, 319, aggravato a sensi dell'art. 319 bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante

entità, 319 ter, comma 2, e 321 c.p. si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli artt. 320 e 322 bis.

5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

Art. 317 c.p. Concussione

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che abusando della sua qualità o dei suoi poteri costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.

Art. 318 c.p. Corruzione per un atto d'ufficio

Il pubblico ufficiale che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino a un anno.

Art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

Art. 319 bis c.p. Circostanze aggravanti

La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o rimborso di tributi.

Art. 319 ter c.p. Corruzione in atti giudiziari

Se i fatti indicati negli artt. 318 e 319 c.p. sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore cinque anni, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.

Art. 320 c.p. Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio

Le disposizioni dell'art. 319 c.p. si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio; quelle di cui all'art. 318 c.p. si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

Art. 321 c.p. Pene per il corruttore

Le pene stabilite nel primo comma dell'art. 318, nell'art. 319, nell'art. 319 bis, nell'art. 319 ter e nell'art. 320 c.p. in relazione alle suddette ipotesi degli artt. 318 e 319 c.p., si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti, a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 318 c.p., ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'art. 319 c.p., ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'art. 318 c.p..

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'art. 319 c.p.

B) ART. 25 SEPTIES D.LGS. 231/2001

Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

1. In relazione al delitto di cui all'art. 589 c.p. commesso con violazione dell'art. 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al

precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

2. Salvo quanto previsto da comma 1, in relazione al delitto di cui all'art. 589 c.p. commesso con violazione delle norme sulla tutela e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

3. In relazione al delitto di cui all'art. 590, terzo comma, c.p. commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.

Art. 589 c.p. Omicidio colposo commesso in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:

1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'art. 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, e successive modificazioni

2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superar gli anni quindici.

Art. 590 c.p. Lesioni colpose gravi o gravissime commesse in violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro

Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a € 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da € 123 a € 619; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da € 309 a € 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da € 500 a € 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'art. 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti dal primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per

la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

C) ART. 25 TER D. LGS. N. 231/2001

Reati societari

1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, se commessi nell'interesse della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica, si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la contravvenzione di false comunicazioni sociali, prevista dall'art. 2621 c.c. la sanzione pecuniaria da cento a centocinquanta quote;

b) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall'art. 2622, primo comma, c.c. la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;

c) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall'art. 2622, terzo comma, c.c., la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;

d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'art. 2623, primo comma, c.c., la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;

e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'art. 2623, secondo comma, c.c. la sanzione pecuniaria da duecento a trecentotrenta quote;

f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'art. 2624, primo comma, c.c. la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;

g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto

dall'art. 2624, secondo comma, c.c. la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;

h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'art. 2632 c.c. la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;

i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'art. 2632 c.c. la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;

l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'art. 2626 c.c. la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;

m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'art. 2627 c.c. la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;

n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'art. 2628 c.c. la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;

o) per il delitto di operazioni in pregiudizio di creditori previsto dall'art. 2629 c.c. la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;

p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'art. 2633 c.c. la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;

q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'art. 2636 c.c. la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;

r) per il delitto di aggiotaggio, previsto dall'art. 2637 c.c. e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto di interessi previsto dall'art. 2629 bis del c.c. la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;

s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'art. 2638, primo e secondo comma, c.c. la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote.

Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Art. 2621 c.c. False comunicazioni sociali

Salvo quanto previsto dall'art. 2622 c.c., gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione di documenti contabili societari, i sindaci, i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino a due anni.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterino in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 % o una variazione dl patrimonio netto non superiore all'1%.

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10% da quella corretta.

Nei casi previsti dai commi terzo e quarto, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli

uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.

Art. 2622 c.c. False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci, i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato, a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o della Comunità Europea.

Nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, e successive modificazioni, la pena per i fatti previsti al primo comma è da uno a quattro anni e il delitto è procedibile d'ufficio.

La pena è da due a sei anni se, nelle ipotesi di cui al terzo comma, il fatto cagiona un grave nocumento ai risparmiatori.

Il nocumento si considera grave quando abbia riguardato un numero di risparmiatori superiore allo 0,1 per mille della popolazione risultante dall'ultimo censimento Istat, ovvero se sia consistito nella distruzione o riduzione del valore di titoli di entità complessiva superiore allo 0,1 per mille del prodotto interno lordo.

La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1%.

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10% da quella corretta.

Nei casi previsti dai commi settimo e ottavo, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché di ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridiche o dell'impresa.

Art. 2623 primo e secondo comma c.c., Art. 2624 primo e secondo comma c.c. – abrogati - omissis

Art. 2625 c.c. Impedito controllo

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 €.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di latri Stati dell'Unione €pea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.

Art. 2626 c.c. Indebita restituzione dei conferimenti

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Art. 2627 c.c. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, non costituite con utili che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

Le restituzioni degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Art. 2628 c.c. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali delle società controllante

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Art. 2629 c.c. Operazioni in pregiudizio dei creditori

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Art. 2629 bis c.c. Omessa comunicazione del conflitto di interessi

L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'art.

2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

Art. 2632 c.c. Formazione fittizia del capitale

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso d trasformazione, sono puniti con la reclusone fino ad un anno.

Art. 2633 c.c. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Art. 2636 c.c. Illecita influenza sull'assemblea

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo i procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Art. 2637 c.c. Aggiotaggio

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di

ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

Art. 2638 c.c. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in

misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.

SEZIONE 2: RISCHIO MEDIO

ART. 24 BIS D. LGS. N. 231/2001

Delitti informatici e trattamento illecito di dati

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli artt. 615 ter, 617 quater, 617 quinquies, 635 bis, 635 ter, 635 quater e 635 quinquies c.p. si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli artt. 615 quater e 615 quinquies c.p. si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli artt. 491 bis e 640 quinquies c.p. salvo quanto previsto dall'art. 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.
4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma2, lettere c), d) ed e).

Art. 615 ter c.p. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

Art. 615 quater c.p. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino ad € 5.164.

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da € 5.164 a € 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'art. 617 quater.

Art. 615 quinquies c.p. Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico.

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale e parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a € 10.329.

Art. 617 quater c.p. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

Art. 617 quinquies c.p. Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'art. 617 quater c.p..

Art. 635 bis c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'art. 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio.

Art. 635 ter c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'art. 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Art. 635 quater c.p. Danneggiamento dei sistemi informatici o telematici

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'art. 635 bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, disperde, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'art. 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Art. 635 quinquies c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità

Se il fatto di cui all'art. 635 quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad

ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'art. 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Art. 491 bis c.p. Documenti informatici

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.

Art. 640 quinquies c.p. Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 €.

A) ART. 25 BIS D. LGS. N. 231/2001

Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di cui all'art. 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;

b) per i delitti di cui agli artt. 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento copie;

c) per il delitto di cui all'art. 455 le sanzioni pecuniarie stabilite alla lettera a), in relazione all'art. 453, e della lettera b), in relazione all'art. 454, ridotte da un terzo alla metà;

d) per i delitti di cui agli artt. 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote;

e) per il delitto di cui all'art. 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo;

f) per il delitto di cui all'art. 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;

f bis) per i delitti di cui agli artt. 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli artt. 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 474 c.p., si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.

Art. 453 c.p. Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate

È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da € 516 a € 3.098:

1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;

2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad essere l'apparenza di un valore superiore;

3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;

4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.

Art. 454 c.p. Alterazione di monete

Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei nn. 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 103 a € 516.

Art. 455 c.p. Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate

Chiunque, fuori dai casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli ridotte da un terzo alla metà.

Art. 456 c.p. Circostanze aggravanti

Le pene stabilite negli artt. 453 e 455 sono aumentate se dai fatti ivi preveduti deriva una diminuzione nel prezzo della valuta o dei titoli di Stato, o ne è compromesso il credito nei mercati interni o esteri.

Art. 457 c.p. Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede

Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 1.032.

Art. 459 c.p. Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati

Le disposizioni degli artt. 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo.

Agli effetti della legge penale, s'intendono per «valori di bollo» la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.

Art. 460 c.p. Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo

Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o di valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 309 a € 1.032.

Art. 461 c.p. Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata

Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno cinque anni e con la multa da € 103 a € 516.

La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.

Art. 464 c.p. Uso di valori di bollo contraffatti o alterati

Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a € 516.

Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'art. 457, ridotta di un terzo.

Art. 473 c.p. Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni

Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 2.500 a € 25.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da € 3.500 a € 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Art. 474 c.p. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi

Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'art. 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da € 3.400 a € 35.000.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a € 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

B) ART. 25 OCTIES D. LGS. N. 231/2001

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

1. In relazione ai reati di cui agli artt. 648, 648 bis e 648 ter c.p., si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengano da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della Giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'art. 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Art. 648 c.p. Ricettazione

Fuori dai casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette per farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da € 516 a € 10.329.

La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a € 516, se il fatto è di particolare tenuità.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengano non è imputabile o non è punibile ovvero quanto manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Art. 648 bis c.p. Riciclaggio

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altra utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da € 1.032 a € 15.493.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'art. 648.

Art. 648 ter c.p. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli artt. 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da € 1.032 a € 15.493.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 648.

Si applica l'ultimo comma dell'art. 648.

C) ART. 25 DECIES D. LGS. N. 231/2001

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'art. 377 bis c.p., si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

Art. 377 bis c.p. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci
all'autorità giudiziaria.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

D) ART. 24 TER D. LGS. N. 231/2001

Delitti di criminalità organizzata

1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli artt. 416, sesto comma, 416 bis, 416 ter e 630 c.p., ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni

previste dal predetto art. 416 bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'art. 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'art. 416 c.p., ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'art. 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3.

Art. 416 c.p. Associazione a delinquere finalizzata alla commissione dei reati di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, pornografia minorile, tratta di persone, trasporto di stranieri nel territorio dello Stato.

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono o organizzano l'associazione sono puniti,per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli artt. 600, 601 e 602, nonché all'art. 12, comma 3 bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti da primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Art. 416 bis c.p. Associazione a delinquere di tipo mafioso anche straniere

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.
Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Art. 416 ter c.p. Scambio elettorale politico-mafioso

La pena stabilita dal primo comma dell'art. 416 bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416 bis in cambio dell'erogazione di denaro.

Art. 630 c.p. Sequestro di persone a scopo di estorsione

Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.
Se dal sequestro deriva comunque la morte, qual conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.
Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.
Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'art. 605. Se tuttavia il soggetto

passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.

Art. 74 D.P.R. 309/1990 Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'art. 80.

Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'art. 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'art. 416 c.p..

Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'art. 75 della legge 22 dicembre 1975 n. 685, abrogato dall'art. 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

Art. 407 comma II lett. a n. 5 c.p.p. – Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in logo pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110.

SEZIONE 3: RISCHIO BASSO

A) ART. 25 *BIS.1* D. LGS. N. 231/2001

Delitti contro l'industria e il commercio

1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli artt. 513, 515, 516, 517, 517 ter e 517 quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per i delitti di cui agli artt. 513 bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2.

Art. 513 c.p. Turbata libertà dell'industria e del commercio

Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da € 103 a € 1032.

Art. 513 bis c.p. Illecita concorrenza con minaccia e violenza

Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia, è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

Art. 514 c.p. Frodi contro le industrie nazionali

Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale, punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a € 516.

Art. 515 c.p. Frode nell'esercizio del commercio

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli artt. 473 e 474.

Art. 516 c.p. Vendita di sostanze alimentari non genuine

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 1032.

Art. 517 c.p. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazioni opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila €.

Art. 517 ter c.p. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale

Salva l'applicazione degli artt. 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetto o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a € 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle legge interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Art. 517 quater c.p. Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari

Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a € 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

B) ART. 25 *QUATER* D. LGS. N. 231/2001

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) se il delitto è punito con la pena della reclusone inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;

b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'art. 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.

C) ART. 25 *QUATER 1* D. LGS. N. 231/2001

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'art. 583 bis c.p. si applicano all'ente, nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato l'accreditamento.

2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3.

Art. 583 bis c.p. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.

La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.

Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero.

D) ART. 25 *QUINQUIES* D. LGS. N. 231/2001

Delitti contro la personalità individuale

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II c.p. si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli artt. 600, 601 e 602, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;

b) per i delitti di cui agli artt. 600 bis primo comma, 600 ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'art. 600 quater1, e 600 quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;

c) per i delitti di cui agli artt. 600 bis secondo comma, 600 ter, terzo e quarto comma, e 600 quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'art. 600 quater1, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.

2. Nel caso di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3.

Art. 600 c.p. Riduzione o mantenimento in schiavitù

Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità, approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

Art. 600 bis c.p. Prostituzione minorile

Chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli ani diciotto ovvero ne favorisce o ne sfrutta la prostituzione è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da € 15.493 a € 154.937.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a € 5.164.

Nel caso in cui il fatto di cui al secondo comma sia commesso nei confronti di persona che non abbia compiuto gli anni sedici, si applica la pena della reclusione da due a cinque anni.

Se l'autore del fatto di cui al secondo comma è persona minore di anni diciotto si applica la pena della reclusione o della multa, ridotta da un terzo a due terzi.

Art. 600 ter c.p. Pornografia minorile

Chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da € 25.822 a € 258.228.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori

degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 2.5282 a € 51.645.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da € 1.549 a € 5.164.

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

Art. 600 quater c.p. Detenzione di materiale pornografico

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 600 ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a € 1.549.

La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

Art. 600 quater 1 c.p. Pornografia virtuale

Le disposizioni di cui agli artt. 600 ter e 600 quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

Art. 600 quinquies c.p. Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione

Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da € 15.493 a € 154.937.

Art. 601 c.p. Tratta di persone

Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'art. 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia o abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

Art. 602 c.p. Acquisto ed alienazione di schiavi

Chiunque fuori dei casi indicati nell'art. 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'art. 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.

E) ART. 25 SEXIES D.LGS. 231/2001

Abusi di mercato

1. In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tanto tale prodotto o profitto.

Art. 184 D. Lgs. n. 58/1998 Abuso di informazioni privilegiate

1. È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da € ventimila a € tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un' attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;

b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;

c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.

3. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

3-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'art. 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a € centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.

4. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'art. 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'art. 180, comma 1, lettera a).

Art. 185 D. Lgs. n. 58/1998 Manipolazione del mercato

1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da € ventimila a € cinque milioni.

2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

2-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'art. 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a € centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.

Art. 187 bis D. Lgs. n. 58/1998 Abuso di informazioni privilegiate

1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione

al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;

b) comunica informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;

c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

2. La stessa sanzione di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.

3. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'art. 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'art. 180, comma 1, lettera a).

4. La sanzione prevista al comma 1 si applica anche a chiunque, in possesso di informazioni privilegiate, conoscendo o potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato delle stesse, compie taluno dei fatti ivi descritti.

5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 1, 2 e 4 sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole ovvero per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.

6. Per le fattispecie previste dal presente articolo il tentativo è equiparato alla consumazione.

Art. 187 ter D.Lgs. 58/1998 Manipolazione del mercato

1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila a euro cinque milioni chiunque, tramite mezzi di informazione, compreso internet o ogni altro mezzo, diffonde informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari.

2. Per i giornalisti che operano nello svolgimento della loro attività professionale la diffusione delle informazioni va valutata tenendo conto delle norme di autoregolamentazione proprie di detta professione, salvo che tali soggetti traggano, direttamente o indirettamente, un vantaggio o un profitto dalla diffusione delle informazioni.

3. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 chiunque pone in essere:

a) operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari;

b) operazioni od ordini di compravendita che consentono, tramite l'azione di una o di più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale;

c) operazioni od ordini di compravendita che utilizzano artifizi od ogni altro tipo di inganno o di espediente;

d) altri artifizi idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari;

4. Per gli illeciti indicati al comma 3, lettere a) e b), non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi dimostri di avere agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato.

5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi precedenti sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il

profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole, per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito ovvero per gli effetti prodotti sul mercato, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.

6. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Consob ovvero su proposta della medesima, può individuare, con proprio regolamento, in conformità alle disposizioni di attuazione della direttiva 2003/6/CE adottate dalla Commissione €pea, secondo la procedura di cui all'art. 17, paragrafo 2, della stessa direttiva, le fattispecie, anche ulteriori rispetto a quelle previste nei commi precedenti, rilevanti ai fini dell' applicazione del presente articolo.

7. La Consob rende noti, con proprie disposizioni, gli elementi e le circostanze da prendere in considerazione per la valutazione dei comportamenti idonei a costituire manipolazioni di mercato, ai sensi della direttiva 2003/6/CE e delle disposizioni di attuazione della stessa.

F) ART. 25 NOVIES D.LGS. N. 231/2001

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli artt. 171, primo comma, lettera a bis), e terzo comma, 171 bis, 171 ter, 171 septies e 171 octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'art. 174 quinquies della citata legge n. 633 del 1941.

Art. 171 L. 633/1941

Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'art. 171-ter è punito con la multa da € 51 a € 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;

a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;

b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde, con o senza variazioni od aggiunte, un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;

c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;

d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di riprodurre o di rappresentare;

e) (soppresso);

f) in violazione dell'art. 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.

Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a-bis), è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della

pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a € 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'art. 68 comporta la sospensione della attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.032 a € 5.164.

Art. 171 bis L. 633/1941

1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitti, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da € 2.582 a € 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a € 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati S.I.A.E. riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 102-bis e 102-ter,

ovvero distribuisce, vende, concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da € 2.582 a € 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a € 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Art. 171 ter L. 633/1941

1. É punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 2.582 a € 15.493 chiunque a fini di lucro:

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso nella duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi

supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati ad alta decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;

f – bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102 quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure.

Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'art. 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da € 2.582 a € 15.493 chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da altri diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli artt. 30 e 32 bis c.p.;

b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale e in uno o più periodici specializzati;

c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

Art. 171 septies L. 633/1941

La pena di cui all'art. 171 ter, comma 1, si applica anche:

a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'art. 181 bis, i quali non comunicano alla S.I.A.E. entro trenta giorni dalla data

di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;

b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto

assolvimento degli obblighi di cui all'art. 181 bis, comma 2, della presente legge.

Art. 171 octies L. 633/1941

1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre

anni e con la multa da € 2.582 a € 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a € 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Art. 174 quinquies L. 633/1941

1. Quando esercita l'azione penale per taluno dei reati non colposi previsti dalla presente sezione commessi nell'ambito di un esercizio commerciale o di un'attività soggetta ad autorizzazione, il pubblico ministero ne dà comunicazione al questore, indicando gli elementi utili per l'adozione del provvedimento di cui al comma 2.

2. Valutati gli elementi indicati nella comunicazione di cui al comma 1, il questore, sentiti gli interessati, può disporre, con provvedimento motivato, la sospensione dell'esercizio o dell'attività per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a tre mesi, senza pregiudizio del sequestro penale eventualmente adottato.

3. In caso di condanna per taluno dei reati di cui al comma 1, è sempre disposta a titolo di sanzione amministrativa accessoria, la cessazione temporanea dell'esercizio o dell'attività per un periodo da tre mesi ad un anno, computata la durata della sospensione disposta a norma del comma 2. Si applica l'art. 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di recidiva specifica disposta la revoca della licenza di esercizio e dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei confronti degli stabilimenti di sviluppo e di stampa, di sincronizzazione e postproduzione, nonché di masterizzazione, tipografia e che comunque esercitino attività di produzione industriale connesse alla realizzazione dei supporti contraffatti e nei confronti dei centri di emissione o ricezione di programmi televisivi.

Le agevolazioni di cui all'art. 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, sono sospese in caso di esercizio dell'azione penale; se vi è condanna, sono revocate e non possono essere nuovamente concesse per almeno un biennio.

G) ARTICOLI 3 E 10 LEGGE 16 MARZO 2006 N. 146

Reati transnazionali

Art. 3 Definizione di reato transnazionale

1. Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

a) sia commesso in più di uno Stato;

b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;

c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;

d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Art. 10 Responsabilità amministrativa degli enti

1. In relazione alla responsabilità amministrativa degli enti per i reati previsti dall'art. 3, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.

2. Nel caso di commissione dei delitti previsti dagli artt. 416 e 416 bis c.p., dell'art. 291 quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e dall'art. 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da
quattrocento a mille quote.

3. Nei casi di condanna per uno di delitti indicati nel comma 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, per una durata
non inferiore ad un anno.

4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 2, si applica all'ente la sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

5. Nel caso di reati concernenti il riciclaggio, per i delitti di cui agli artt. 648 bis e 648 ter c.p., si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a ottocento quote.

6. Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 5 del presente articolo si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore due anni.

7. Nel caso di reati concernenti il traffico di migranti, per i delitti di cui all'art. 12, commi 3, 3 bis, 3 ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a mille quote.

8. Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 7 del presente articolo si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a due anni.

9. Nel caso di reati concernenti intralcio alla giustizia, per i delitti di cui agli artt. 377 bis e 378 c.p., si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquecento quote.

10. Agli illeciti amministrativi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Art. 416 c.p. Associazione a delinquere finalizzata alla commissione dei reati di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, pornografia minorile, tratta di persone, trasporto di stranieri nel territorio dello Stato.

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli artt. 600, 601 e 602, nonché all'art. 12, comma 3 bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti da primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Art. 416 bis c.p. Associazione a delinquere di tipo mafioso anche straniere

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque

il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.
Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Art. 291 quater D.P.R. 43/1973 Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti
dall'art. 291 bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono,organizzano o finanziano
l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.
2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.
3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.
4. Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'art. 291 ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 dl presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

5. Le pene previste dagli artt. 291 bis, 291 ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche attuando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse
rilevanti per la commissione dei delitti.

Art. 74 D.P.R. 309/1990 Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore
a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'art. 80.

Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'art. 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'art. 416 c.p..

Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'art. 75 della legge 22 dicembre 1975 n. 685, abrogato dall'art. 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

Art. 648 bis c.p. Riciclaggio

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altra utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da € 1.032 a € 15.493.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'art. 648.

Art. 648 ter c.p. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli artt. 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da € 1.032 a € 15.493.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 648.

Si applica l'ultimo comma dell'art. 648.

Art. 12, commi 3, 3 bis, 3 ter, 5 D.Lgs. 286/1998

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 € per ogni persona nel caso in cui:

a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;

b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;

c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;

d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro utilizzando servizi internazionali i trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;

e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.

Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 € per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;
b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.
Fuori dei casi previsti dai commi precedenti e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a € 15.493. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone , ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Art. 377 bis c.p. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Art. 378 c.p. Favoreggiamento personale

Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa, è punito con la reclusione fino a quattro anni.

Quando il delitto commesso è quello previsto dall'art. 416 bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni.

Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a € 516.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.

H) ART. 25-UNDECIES D. LGS. N. 231/2001

Reati ambientali

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione dell'art. 727-bis la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per la violazione dell'art. 733-bis la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i reati di cui all'art. 137:

1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;

b) per i reati di cui all'art. 256:

1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;

c) per i reati di cui all'art. 257:

1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

d) per la violazione dell'art. 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

e) per la violazione dell'art. 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

f) per il delitto di cui all'art. 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;

g) per la violazione dell'art. 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;

h) per la violazione dell'art. 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione degli artt. 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per la violazione dell'art. 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per i reati del codice penale richiamati dall'art. 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:

1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;

2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;

3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;

4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'art. 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il reato di cui all'art. 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per i reati di cui agli artt. 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per il reato di cui all'art. 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'art. 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art.

9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.

8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'art. 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'art. 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.».

Art. 727-bis c.p. Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 €, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4. 000 €, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Art. 733-bis c.p. Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3. 000 €.

Art. 137, commi 2, 3, 5, 11, 13, D.Lgs. 152/2006

Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli artt. 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.

Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'art. 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila € a trentamila €. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica

l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila € a centoventimila €.

Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli artt. 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.

Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia,

salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

Art. 256, commi 1, 2, 3 primo e secondo periodo, 4, 5, 6, D.Lgs. 152/2006

Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli artt. 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento € a ventiseimila € se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento € a ventiseimila € se si tratta di rifiuti pericolosi.

Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'art. 192, commi 1 e 2.

Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento € a ventiseimila €. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da € cinquemiladuecento a € cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi.

Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte alla metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

Chiunque, in violazione del divieto di cui all'art. 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'art. 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento € a ventiseimila €. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento € a quindicimilacinquecento € per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

Art. 257, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 152/2006

Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento € a ventiseimila €, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli artt. 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'art. 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille € a ventiseimila €.

Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento € a cinquantaduemila € se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

Art. 258, comma 4 secondo periodo, D.Lgs. 152/2006

Si applica la pena di cui all'art. 483 c.p. a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle

caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

Art. 259, comma 1, D.Lgs. 152/2006

Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'art. 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'art. 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta € a ventiseimila € e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

Art. 260, commi 1 e 2, D.Lgs. 152/2006

Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Art. 260-bis, commi 6, 7 secondo e terzo periodo, 8, D.Lgs. 152/2006

Si applica la pena di cui all' art. 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

Si applica la pena di cui all' art. 483 c.p. in caso di trasporto di rifiuti pericolosi.

Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli artt. 477 e 482 c.p.. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

Art. 279, commi 2 e 5, D.Lgs. 152/2006

Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'art. 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 €. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.

Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

Art. 1, commi 1 e 2, L. 150/1992

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da lire quindici milioni a lire centocinquanta milioni chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli

esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'art. 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'art. 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.

Art. 2, commi 1 e 2, L. 150/1992

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni o con l'arresto da tre mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'art. 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'art. 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione,

limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.

In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a un anno e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi.

Art. 3-bis, comma 1, L. 150/1992

Alle fattispecie previste dall'art. 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di

acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.

Art. 6, commi 1 e 4, L. 150/1992

Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.

Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni.

Art. 3 L. 549/1993

La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.

Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla

tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste.

L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.

Le imprese che intendono cessare la produzione e la utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B allegata alla presente legge prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'art. 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.

Chiunque violi le disposizioni di cui al presente articolo, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

Art. 8, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 202/2007

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che

dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da € 10.000 ad € 50.000.

Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da € 10.000 ad € 80.000.

Art. 9, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 202/2007

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da € 10.000 ad € 30.000.

Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da € 10.000 ad € 30.000.

PROTOCOLLI

(omissis)